Anno 1874. Roma - Venerdì, 12 Giugno Num. 139.

ASSOCIAZIONI

Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento: Trim. Sem. Anno
ROMA .... L. 11 21 40
Per tutto il Regno .... » 13 25 48
Solo Giornale, senza Rendiconti:
ROMA .... L. 9 17 32
Per tutto il Regno .... » 10 19 36
Estero, aumento spese di posta.
Un numero separato in Roma, centesimi 10, per tutto il Regno centesimi 15.
Un numero arretrato costa il doppio.
Le Associazioni decorrono dal 1° del mese.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

INSERZIONI

Annunzi giudiziari, cent. 25. Ogni altro avviso cent. 30 *per linea di colonna o spazio di linea.*

AVVERTENZE.

Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia Eredi Botta:
In Roma, via dei Lucchesi, n. 4;
In Torino, via della Corte d'Appello, numero 22;
Nelle Provincie del Regno ed all'Estero agli Uffici postali.

PARTE UFFICIALE

Il N. 1937 (*Serie 2ª*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Le disposizioni contenute nelle sezioni II e III del capo VI, titolo II del Regio decreto sull'ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865, n. 2626, sono abrogate.

Alla formazione delle liste dei giurati e alla composizione definitiva del giurì si procede secondo le norme stabilite dal titolo I e II della presente legge.

TITOLO I.

Della formazione delle liste dei giurati.

Art. 2. Saranno iscritti nella lista dei giurati, salve le eccezioni di cui nei seguenti articoli, tutti coloro nei quali concorrono le condizioni seguenti:

I. Essere cittadino italiano ed avere il godimento dei diritti civili e politici;

II. Avere non meno di venticinque anni compiuti, nè più di sessantacinque anni compiuti;

III. Appartenere ad alcuna delle seguenti categorie:

1° I senatori e i deputati e tutti coloro che hanno fatto parte delle precedenti Legislature;

2° I membri o socii delle accademie e dei corpi di scienze, lettere ed arti ed i dottori dei collegi universitarii;

3° Gli avvocati ed i procuratori presso le Corti ed i tribunali, ed i notai;

4° I laureati e licenziati in una Università, e coloro che sono muniti di un diploma o cedola rilasciati da un liceo, da un ginnasio, da un istituto tecnico, da una scuola normale o magistrale, e in generale da altri istituti speciali riconosciuti ed autorizzati dal Governo;

5° I professori insegnanti o emeriti od onorarii delle Facoltà componenti le Università degli studi, e degli altri istituti pubblici dell'istruzione superiore;

6° I professori insegnanti, o emeriti, od onorarii degli istituti pubblici d'istruzione secondaria, classica e tecnica, e delle scuole normali e magistrali;

7° I professori insegnanti, emeriti od onorari delle accademie di belle arti, delle scuole di applicazione per gli ingegneri, delle scuole, accademie e istituti militari e nautici;

8° Gli insegnanti privati, autorizzati, delle materie comprese nei numeri 5, 6 e 7;

9° I presidi, direttori e rettori degli istituti, di che ai numeri 5, 6 e 7;

10. Coloro che sono o sono stati consiglieri provinciali;

11. I funzionari ed impiegati civili e militari che hanno uno stipendio non inferiore ad annue lire duemila, od una pensione annua non inferiore a lire mille;

12. Coloro che abbiano pubblicato opere scientifiche o letterarie od altre opere dell'ingegno;

13 Gli ingegneri, architetti, geometri od agrimensori, ragionieri, liquidatori, farmacisti e veterinari legalmente autorizzati;

14. Tutti i sindaci non che coloro che sono o sono stati consiglieri di un comune avente una popolazione superiore a 3000 abitanti;

15. Coloro che sono stati conciliatori;

16. I membri delle Camere di agricoltura, commercio ed arti, gli ingegneri e costruttori navali, i capitani e piloti con patenti di lungo corso, i capitani di gran cabotaggio, i padroni di nave, gli agenti di cambio e i sensali legalmente esercenti;

17. I direttori o presidenti dei comizi agrari;

18. I direttori o presidenti delle Banche riconosciute dal Governo ed aventi sede nei capoluoghi di comune di oltre seimila abitanti;

19. I membri delle Commissioni governative di sindacato o di vigilanza sopra gli istituti di credito od altri oggetti della pubblica amministrazione;

20. Gli impiegati delle provincie e dei comuni, i direttori ed impiegati presso le opere pie, gli istituti di credito, di commercio e d'industria, le Casse di risparmio, le Società di ferrovie e di navigazione, e presso qualsiasi stabilimento privato riconosciuto dal Governo, i quali abbiano uno stipendio non inferiore a lire tremila od una pensione non inferiore a lire millecinquecento;

21. Coloro che pagano all'erario dello Stato un annuo censo diretto computato a norma della legge elettorale politica, non inferiore a lire trecento se risiedono in un comune di centomila abitanti almeno; a lire duecento se risiedono in un comune di cinquantamila abitanti almeno; a lire cento se risiedono in altri comuni.

Art. 3. Non sono iscritti sulla lista dei giurati:

1° I Ministri del Re;

2° I segretari generali e direttori generali dei Ministeri;

3° I membri del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;

4° I prefetti delle provincie ed i sottoprefetti dei circondari;

5° I ministri di qualunque culto;

6° I militari ed assimilati in effettivo servizio;

7° Gli ufficiali, impiegati ed agenti di pubblica sicurezza;

8° I funzionari dell'ordine giudiziario;

9° Gli uscieri.

Art. 4. Sono dispensati dall'ufficio di giurato:

1° I senatori e i deputati durante le sessioni parlamentari;

2° Gli impiegati governativi delle dogane, delle tasse e registro, delle poste e dei telegrafi, e gli esattori comunali, quando il rispettivo ufficio abbia un solo titolare senza supplente;

3° I medici, chirurghi e veterinari, i farmacisti ed i notai dei comuni nei quali non havvi che un solo esercente in queste professioni.

Sono dispensati sopra loro domanda gl'impiegati governativi il cui ufficio abbia un solo titolare.

Art. 5. Sono esclusi dall'ufficio di giurato:

1° Coloro che furono condannati ad una pena che porta seco la interdizione dall'ufficio di giurato, o che ne furono interdetti con sentenza;

2° Coloro che furono condannati per crimine, sia a pena criminale, sia per effetto di circostanze scusanti a pena correzionale;

3° Coloro che furono condannati ad una pena qualunque per reati contro la pubblica fede o la pubblica tranquillità, salvochè si tratti di semplice ritenzione, o porto d'armi, ovvero per furto, truffa, appropriazione indebita o frode, ricettazione o favorita vendita di cose furtive, concussione, sottrazione commessa da ufficiali e depositari pubblici, corruzione, contrabbando, calunnia, falsa testimonianza, reati contro il buon costume ed offese a giudici o giurati.

Art 6. Non potranno essere assunti all'ufficio di giurati:

1° Coloro che sono in istato di accusa o di contumacia, o sotto mandato di cattura, o coloro contro i quali, per uno dei reati contemplati nell'articolo precedente, siasi spiccato mandato di comparizione;

2° Coloro che essendo stati assoluti dall'imputazione di un crimine o di uno dei delitti indicati nell'articolo precedente od avendo riportato ordinanza di non farsi luogo a procedimento, non hanno ottenuto o non possono ottenere, ai termini del Codice di procedura penale, che l'imputazione sia cancellata dai registri penali;

3° I pubblici ufficiali e funzionari civili e militari, gli impiegati delle provincie e dei comuni e di altro stabilimento pubblico rimossi o destituiti dall'impiego; quando però la rimozione o destituzione sia stata determinata da causa che la Giunta stabilita nell'articolo 18 abbia riconosciuta disonorante;

4° Gli avvocati e procuratori rimossi dallo esercizio della loro professione;

5° Le persone sospette secondo il Codice penale.

Art. 7. Coloro che furono condannati alla pena del carcere per reato volontario diverso da quelli indicati ai numeri 1 e 2 dell'articolo 5, sono esclusi dall'ufficio di giurato per un tempo eguale alla durata della pena inflitta colla sentenza a contare dalla estinzione della pena.

In verun caso però la esclusione contemplata dal presente articolo potrà avere una durata minore di un anno.

Art 8. Sono incapaci all'ufficio di giurato:

1° Coloro che non sanno leggere, nè scrivere;

2° Gli interdetti e gli inabilitati;

3° I falliti non riabilitati;

4° Coloro che per notorio difetto fisico o intellettuale non sono reputati idonei ad esercitare l'ufficio medesimo,

5° I domestici con salario o senza.

Art. 9. Nel mese di aprile di ciaschedun anno il sindaco di ogni comune inviterà con pubblico manifesto tutti coloro che sono compresi in una delle categorie designate nell'articolo 2 ad iscriversi, non più tardi del mese di luglio, in apposito registro dei giurati che sarà tenuto nello ufficio comunale.

Art 10. Nel mese di agosto successivo alla pubblicazione della presente legge in ogni comune del regno sarà formato, a cura di una Commissione composta del sindaco, dei componenti la Giunta comunale e del giudice conciliatore o dei conciliatori, dove siano in numero maggiore, l'elenco di tutti i cittadini residenti nel territorio comunale, nei quali ricorrono le condizioni richieste dall'articolo 2 della presente legge, indicando per ciascuno di essi il nome e cognome, il nome del padre, l'età, il domicilio o la residenza, e la categoria in ordine alla quale vengono iscritti nell'elenco stesso. Questo elenco è permanente.

Se il Consiglio comunale è sciolto, le attribuzioni conferite dal presente articolo alla Commissione sono esercitate dal commissario governativo delegato ad amministrare il comune, unitamente al giudice conciliatore o conciliatori e da uno degli assessori della Giunta dell'amministrazione disciolta nominato dal pretore del mandamento più anziano di nomina.

Art. 11. In ogni anno successivo la Commissione comunale, composta nel modo indicato nell'articolo precedente, prima del mese di settembre, procede alla revisione dell'elenco; ne cancella i nomi di coloro che sono defunti o che hanno in qualunque modo perduto le condizioni richieste per esser giurati, vi aggiunge i nomi di coloro che le hanno acquistate, e rettifica i mutamenti di condizione, domicilio e residenza di ciascun giurato.

Art. 12. Gli elenchi così formati o riveduti in ogni comune, vengono dentro i primi dieci giorni del mese di settembre di ogni anno trasmessi dal sindaco al pretore del mandamento, nella giurisdizione del quale il comune è compreso.

Entro la seconda metà del mese di settembre di ogni anno il pretore convoca in adunanza nel capoluogo del mandamento tutti i sindaci dei comuni compresi nel medesimo.

Il pretore e i sindaci costituiscono la Giunta per la formazione delle liste dei giurati del mandamento.

Il pretore presiede la Giunta, e può farsi rappresentare dal vicepretore solamente in caso di grave, e legittimo impedimento, e i sindaci possono a loro volta farsi rappresentare da uno degli assessori comunali. Nel caso che il Consiglio comunale sia sciolto, il commissario governativo fa le veci del sindaco.

Nei mandamenti composti di un solo comune e nei comuni divisi in più mandamenti, la Giunta mandamentale sarà composta dal pretore, dal sindaco e da tre assessori o consiglieri comunali. E dove, in questi casi, il Consiglio comunale sia stato sciolto, si chiamano a far parte della Giunta, oltre il commissario governativo, tre assessori o consiglieri comunali della disciolta amministrazione, designati dal pretore più anziano di nomina.

Art. 13. La Giunta mandamentale prende ad esame gli elenchi formati dalle Commissioni comunali; cancella i nomi di coloro che non hanno i requisiti prescritti dalla presente legge o che sono contemplati dagli articoli 3, 5, 6, 7 e 8; vi aggiunge i nomi di coloro che fossero stati omessi negli elenchi, e compila la lista di tutte le persone del mandamento nelle quali concorrono i requisiti di legge per essere giurato.

Art. 14. La lista così compilata dalla Giunta mandamentale e sottoscritta dal pretore è pubblicata non più tardi del 15 ottobre in ogni comune del mandamento per la parte che riguarda ciascun comune; una copia della medesima resta affissa nell'ufficio di ogni amministrazione comunale per dieci giorni, con facoltà a chiunque di prederne cognizione.

Art. 15. Coloro che si credono indebitamente iscritti od omessi nella lista mandamentale, ed ogni cittadino maggiore di età possono, entro quindici giorni da quello della pubblicazione della lista, presentare i loro richiami alla Giunta di che all'articolo 18.

Art 16. Spirati i quindici giorni prescritti dall'articolo 15, il pretore trasmette immediatamente la lista mandamentale al presidente del tribunale.

Art. 17. Il presidente del tribunale, ricevute le note dei giurati dei mandamenti, le trasmette al prefetto o al sottoprefetto, e questi gliele rinvia con tutte le informazioni che crederà opportune.

Art. 18 In ogni comune sede di tribunale, una Giunta composta del presidente del tribunale civile che ne ne ha la presidenza senza facoltà di delegazione salvo il caso di grave e legittimo impedimento, del giudice anziano dello stesso tribunale, o di tre consiglieri provinciali eletti dal Consiglio provinciale ogni anno, a principio della sessione ordinaria, fra quelli che rappresentano i mandamenti compresi nella giurisdizione del tribunale, procede non più tardi della prima metà del mese di novembre alle operazioni che appresso:

1° Rivede le liste di ogni mandamento assumendo tutte le informazioni che crederà necessarie;

2° Aggiunge e cancella d'ufficio i nomi di coloro che furono ommessi nella lista medesima o che vennero indebitamente iscritti;

3° Pronunzia sui reclami presentati contro le operazioni della Giunta mandamentale;

4° Elimina dalle liste coloro che giudica non idonei ad esercitare l'ufficio di giurato;

5° Stabilisce definitivamente la lista dei giurati del distretto mediante decreto che lo approva.

Il Consiglio provinciale nominerà inoltre due supplenti per ogni Giunta distrettuale. La nomina sarà fatta fra i rappresentanti i mandamenti posti nella giurisdizione del tribunale, e quando ciò non sia possibile, fra i rappresentanti dei mandamenti viciniori.

Art. 19. La lista dei giurati del distretto, unitamente al decreto che l'approva, è sottoscritta dal presidente della Giunta distrettuale ed è pubblicata non più tardi della fine di novembre in ogni comune del mandamento, per la parte che riguarda ciascun comune.

Essa resta affissa per dieci giorni alla porta della pretura e della casa comunale.

Art. 20. Chiunque crede di aver fondati motivi di diritto per contraddire alle deliberazioni della Giunta distrettuale, può promuovere la sua azione avanti la Corte d'appello entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto, qualunque sia la distanza.

Il reclamo potrà essere depositato alla cancelleria della pretura, dalla quale sarà immediatamente trasmesso a quella della Corte di appello, che ne rilascerà ricevuta.

La causa è decisa sommariamente in via di urgenza, senza che sia d'uopo del ministero di procuratore sulla relazione che ne è fatta in pubblica udienza da uno dei consiglieri della Corte, sentita la parte o il suo procuratore, se si presenta, e sentito il Ministero Pubblico nelle sue orali conclusioni.

Art. 21. Nel procedere alla eliminazione di che al numero 4 dell'articolo 18 la Giunta distrettuale terrà conto, come se fossero compresi nella lista, anco dei nomi di coloro sull'ammessione o sulla cancellazione dei quali fosse insorto reclamo.

Se codesti nomi non fossero dalla Giunta compresi nella eliminazione, e se la Corte di appello, nei casi previsti dall'articolo 20, ordinasse la loro iscrizione nella lista, essi saranno aggiunti alla medesima.

Art. 22. Le liste definitivamente approvate colle norme di che nell'articolo 18 vengono inviate non più tardi del 15 dicembre di ogni anno al presidente del tribunale della città capoluogo del circolo di Assise.

Colle liste medesime il presidente del tribunale, assistito da due giudici, forma:

1° La lista generale dei giurati ordinarii del circolo;

2° La lista speciale dei giurati supplenti per il circolo, nella quale iscrive tutti quei giurati che hanno domicilio o residenza nel comune dove si aduna la Corte di assise, e che fanno parte della lista generale di che nel precedente numero.

Ove le Assise abbiano a tenersi in più comuni dello stesso circolo, si formano nel modo stabilito dal n. 2 del presente articolo altrettante liste di giurati supplenti, quanti sieno i comuni in cui siedono le Corti.

Art. 23. Coloro che manchino o ricusino di adempiere le funzioni loro affidate dalla legge, o che, richiesti dall'autorità competente e obbligati o dalla legge o dal loro ufficio, rifiutino di dare le notizie necessarie per la formazione delle liste, sono puniti con una multa da cento a trecento lire.

Sono puniti colla multa da lire dugentocinquanta a lire cinquecento coloro che danno scientemente notizie erronee nei casi sopra contemplati.

Coloro che non adempiano alle prescrizioni dell'articolo 9 saranno puniti con un'ammenda di lire 50.

Art. 24. La lista dei giurati non potrà essere minore pel circolo di Napoli di *mille;* pel circolo di Milano di *seicento;* pei circoli di Bologna, Firenze, Genova, Palermo, Roma, Torino e Udine di *quattrocentocinquanta;* pei circoli di Brescia, Catania, Livorno, Messina, Padova, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza di *trecentocinquanta*, e, se vi sono più Corti, di *duecento* ciascuna; per gli altri circoli di *duecentocinquanta*, e, se vi sono più Corti, di *duecento* ciascuna.

Art. 25. Se la lista generale di ciascun circolo comprende solo il numero minimo d'individui assegnato al medesimo o un numero minore, sono questi destinati tutti a prestare servizio come giurati presso la Corte d'assise nell'anno seguente, purchè abbiano le condizioni prescritte dalla presente legge; ma se il numero fosse inferiore a cento, il circolo s'intende temporaneamente aggregato al circolo viciniore, che viene designato con decreto Reale, finchè ne dura il bisogno.

Art. 26. Le liste dei giurati ordinarii e supplenti sono trasmesse a cura del presidente del Tribunale della città capoluogo del circolo, a tutti i presidenti dei Tribunali compresi nel circolo. Esse saranno sempre affisse nel vestibolo della sala d'udienza.

Art. 27. Qualora le Giunte mandamentali e le Giunte distrettuali od i Consigli provinciali trascurassero di adempiere alle attribuzioni ed operazioni loro affidate dalla presente legge, le liste mandamentali saranno formate dal pretore del capoluogo del mandamento con due pretori viciniori, e le liste distrettuali dal presidente e dai due giudici più anziani del tribunale.

Art. 28. Appena formate le liste del circolo, nella prima quindicina del mese di gennaio di ciascun anno, il presidente del tribunale civile e correzionale residente nel capoluogo del circolo, in una delle udienze pubbliche del tribunale, pone in un'urna portante l'indicazione *giurati ordinari* tanti cartellini quanti sono i giurati ordinarii della lista del circolo, ed in altra urna portante l'indicazione *giurati supplenti*, tanti cartellini quanti sono i giurati supplenti. Su ciascun cartellino è scritto il nome e cognome del giurato, il nome del padre, la condizione e la residenza.

Le urne vengono quindi suggellate e chiuse a chiave. Il presidente custodisce la chiave.

Di queste operazioni il cancelliere stende processo verbale che è sottoscritto da lui, dal presidente, dai due giudici intervenuti e dal Pubblico Ministero.

Art. 29. Quindici giorni prima dell'apertura delle Assise il presidente dello stesso tribunale in una delle udienze pubbliche, data lettura del decreto di convocazione, dissuggella le urne ed estrae quaranta cartellini da quella dei giurati ordinari e dieci cartellini dall'urna dei giurati supplenti.

I primi trenta giurati ordinari estratti debbono prestar servizio per le cause da spedirsi nel corso della sessione. Ove per altro constasse della irreperibilità di taluni dei trenta giurati ordinari, o dell'impedimento in cui fossero di prestare servizio, si farà luogo, secondo le disposizioni dell'articolo 34, alla citazione per ordine di estrazione degli altri dieci giurati ordinari, in sostituzione degli irreperibili, o degli impediti.

Il giudizio definitivo sulla validità dei motivi dell'impedimento rimarrà devoluto alla Corte di assise; ma il giurato ordinario chiamato a prestare servizio in luogo di colui che fosse impedito, continuerà a prestarlo, indipendentemente dalla pronunzia che potrà emettere la Corte sull'impedimento medesimo.

I dieci giurati supplenti sono tenuti a prestar servizio per tutta la sessione in caso di mancanza o impedimento dei giurati ordinari.

Se nell'estrarre i nomi dei giurati supplenti la sorte designasse a tale ufficio giurati i cui nomi fossero già usciti dall'urna dei giurati ordinari, si procederà ad estrarre dall'urna dei supplenti altri nomi, fino a che non si abbia il numero sopra indicato.

I cartellini estratti dall'urna, dopo proclamati i nomi, vengono conservati sotto suggello dal cancelliere per gli effetti dell'articolo 33.

Art. 30. Quando in uno stesso circolo sono stabilite due o più Corti d'assise, si faranno, nel modo prescritto dall'articolo precedente, tante estrazioni di giurati ordinari e supplenti quante sono le Corti.

Quando le Assise si tengono straordinariamente in un comune che non sia capoluogo del circolo, le urne dei giurati ordinari saranno portate al presidente del tribunale civile e correzionale del luogo in cui dovrà sedere la Corte, il quale farà l'estrazione dei quaranta giurati ordinari nella forma stabilita dall'articolo precedente. Posti quindi in un'urna i nomi dei giurati che risiedono nel comune e descritti nella lista definitiva del medesimo, ne estrae i nomi dei giurati supplenti.

Art. 31. Nelle estrazioni a sorte indicate negli articoli 29 e 30 non si computano e si hanno per non estratti i nomi di coloro i quali consti essere defunti o trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 3, 5, 6, 7 e 8, o essere dispensati dal servizio secondo l'articolo 4. I relativi cartellini sono tolti dalle urne.

Le estrazioni indicate negli articoli 29 e 30 sono rinnovate secondo le esigenze del servizio.

In tutti i casi, compiute le estrazioni, le urne sono nella stessa pubblica udienza chiuse a chiave e suggellate, secondo la prescrizione dell'articolo 28. Il cancelliere stende processo verbale delle seguite operazioni nel modo stabilito dall'articolo medesimo.

Art. 32. I presidenti delle Corti d'assise di-

stribuiscono gli affari da spedirsi nel corso di ogni sessione, in guisa che i giurati estratti a sorte ed inscritti nella lista dei giurati di servizio, non debbano intervenire alle sedute della Corte d'assise per un termine maggiore di quindici giorni. Incominciato però col loro intervento un dibattimento, non possono essorne dispensati, qualunque ne sia la durata.

Art. 33. Coloro che hanno effettivamente prestato servizio in una sessione della Corte d'assise, come giurati ordinari o come giurati supplenti, non sono più chiamati alle sessioni che si tengono nella rimanente parte dell'anno. A tale effetto il presidente della Corte d'assise, al termine di ciascuna quindicina, comunica i loro nomi al presidente del tribunale, il quale nel fare le estrazioni indicate negli articoli 29 e 30, dissuggellati i cartellini custoditi dal cancelliere giusta l'articolo 29, colloca i nomi dei giurati che hanno prestato servizio in due urne speciali portanti l'indicazione: *giurati ordinari* e *giurati supplenti che hanno prestato servizio*, e ricolloca i nomi degli altri, che per qualsiasi motivo non lo hanno prestato, nelle urne ordinarie. Se poi queste durante l'anno rimanessero esaurite, vi si ricollocano anche i cartellini che si trovano nelle due urne speciali, per le successive estrazioni.

TITOLO II.

Della composizione definitiva del giurì.

Art. 34. L'avviso del giorno in cui hanno principio le Assise è recato individualmente ai primi trenta giurati ordinarii e ai dieci giurati supplenti, per cura del presidente del tribunale civile e correzionale residente nel luogo ove si aduna la Corte d'assise.

Il presidente medesimo trasmette al presidente delle Assise la lista di tutti i giurati estratti secondo l'articolo 29 e gli atti di citazione dei primi trenta giurati ordinarii e dei dieci giurati supplenti.

Verificandosi il caso previsto nel primo capoverso dell'articolo 29, il presidente delle Assise o in sua assenza il presidente del tribunale sopra indicato trasmette per ordine di estrazione l'avviso agli altri giurati ordinarii, per completare il numero di trenta.

I giurati sì ordinari che supplenti che abbiano ricevuto l'avviso debbono trovarsi presenti alla prima e ad ogni altra seduta della Corte di assise, a meno che non ne siano dalla stessa dispensati.

Art. 35. Il presidente delle Assise, o il presidente del tribunale civile e correzionale residente nel luogo ove si aduna la Corte d'assise tre giorni prima dell'udienza fa dare al Pubblico Ministero ed all'accusato comunicazione dell'intera nota dei giurati ordinarii e supplenti estratti a sorte pel servizio della quindicina, coll'indicazione del loro nome e cognome, del nome del padre, della condizione e della residenza.

Art. 36. Nel giorno stabilito per la trattazione di ciascuna causa, il presidente, in pubblica udienza, in presenza dell'accusato e del suo difensore, fa l'appello nominale dei giurati. Se non vi sono trenta giurati ordinarii presenti, questo numero è compiuto coi giurati supplenti già estratti a sorte giusta gli articoli 29, 30 e 31, secondo l'ordine della loro estrazione. Se ciò non ostante non si raggiunge il numero di trenta giurati presenti, il presidente della Corte d'assise estrae dall'urna dei giurati supplenti l'occorrente numero di nomi, secondo le norme stabilite negli articoli medesimi.

I giurati estratti prestano servizio per tutta la quindicina, tranne il caso che cessi la mancanza di quelli che hanno dato luogo all'estrazione. I questo caso i comparsi si licenziano, cominciando dall'ultimo estratto.

Per le cause che debbono essere trattate nelle successive udienze si fa la comunicazione prescritta dall'articolo 35; ma per quelle fissate nei due giorni successivi basta che la comunicazione segua nel giorno stesso dell'estrazione; per le cause che si trattano nel giorno medesimo l'estrazione tien luogo di comunicazione.

Art. 37. Non possono comprendersi nei trenta giurati del giudizio:

1° Le persone che tra loro siano parenti ed affini fino al secondo grado;

2° Gli ascendenti, i discendenti, anche adottivi, i coniugi, i parenti o affini, sino al quarto grado dell'accusato o del danneggiato;

3° Il tutore o protutore;

4° L'amministratore della Società o stabilimento danneggiato;

5° Coloro che sieno nella causa denunzianti, querelanti, testimoni, periti, interpreti, procuratori o difensori, o che abbiano avuto parte in qualsiasi modo nell'istruzione del processo;

6° Le persone che non abbiano le condizioni richieste dall'articolo 2 o che sono contemplate negli articoli 3, 5, 6, 7 e 8 della presente legge.

Art. 38. Le cause di incompatibilità, contemplate nell'articolo precedente, si applicano d'ufficio; ma quando si oppongano dalle parti, debbono essere comprovate da documenti e certificati; e, dopo sommarissima discussione sulle medesime, la Corte delibera.

Art. 39. Avutasi la presenza di trenta giurati ordinarii e supplenti, il presidente li fa ritirare nella sala per essi destinata. Legge indi a porte chiuse, in presenza del Ministero Pubblico, dell'accusato e del suo difensore, i nomi dei trenta giurati, secondo l'ordine di estrazione.

Quindi procede all'estrazione a sorte dei nomi dei quattordici giurati destinati pel giudizio della causa. I due giurati i cui nomi sono estratti per gli ultimi sono supplementari.

Art. 40. Nell'ordine in cui i nomi dei giurati escono dall'urna, il Pubblico Ministero, e dopo di lui l'accusato, hanno facoltà di ricusarne, senza addurne alcun motivo, otto per ciascheduno.

La ricusa deve esser fatta al momento dell'estrazione di ciascun nome.

Compinto il numero di quattordici non ricusati, cessa l'estrazione e il giurì è composto.

Art. 41. Se la causa comprende più accusati, essi possono accordarsi tra loro per esercitare in comune o separatamente il diritto di ricusa, di cui nel precedente articolo. La ricusa può ammettersi fino a che non rimangano nell'urna tanti nomi, che, uniti a quelli estratti e non ricusati da essi o dal Ministero Pubblico, raggiungano il numero di quattordici.

In mancanza di tale accordo preventivo, la sorte regolerà fra essi l'ordine nel quale saranno ammessi a ricusare, e in questo caso i giurati estratti e ricusati da uno nell'ordine sopra espresso s'intendono ricusati anche per gli altri, fino a che sia esaurito il numero delle ricuse permesse.

Se l'accordo tra più accusati riguarda una parte soltanto delle ricuse, le altre, fino al numero stabilito, possono farsi da ciascuno di essi nell'ordine che verrà fissato dalla sorte.

Art. 42. Quando in un medesimo giorno si debbano discutere più cause, si può comporre, secondo gli articoli precedenti, il giurì per ciascuna causa, innanzi di cominciare la discussione della prima. I giurati che non entrano nella composizione del giurì delle singole cause sono licenziati.

Se nel giorno dell'estrazione del giurì la causa per la quale fu fatta non sia chiamata, l'estrazione deve rinnovarsi nella successiva udienza a cui la causa fu rimandata.

Art. 43. Fatta l'estrazione dei giurati, senza che il Ministero Pubblico o l'accusato abbiano proposta alcuna domanda od eccezione, non è ammesso alcun ricorso sulla legalità della costituzione del giurì, a meno che non siensi violate le forme stabilite nella prima parte dell'art. 36, o abbiano fatto parte del giurì le persone di che nell'articolo 5, nell'articolo 8, numeri 2 e 4, e nell'articolo 37, numeri 2, 3 e 5 della presente legge.

Art. 44. Coloro che, malgrado la notificazione ad essi fatta della stabilita udienza, non si trovano presenti, o, venendo estratti a sorte per compiere il numero prescritto dei giurati, rifiutano di assumere l'incarico, sono condannati ad una multa da cento a mille lire, con sentenza della Corte di assise proferita prima di aprire il dibattimento.

I giurati che, senza il permesso della Corte di assise, si assentano prima che sia terminato il dibattimento, o terminata la quindicina, ovvero che per loro colpa rendono impossibile la deliberazione del giurì o la regolare sua dichiarazione, sono condannati dalla Corte stessa, oltre alla detta multa, anche al risarcimento delle inutili spese cagionate all'erario pubblico e ai danni ed interessi verso le parti.

Pronunziata una condanna contro il giurato contumace che non giustifica la sua assenza, questa condanna non potrà rinnovarsi nei successivi giorni della quindicina.

Art. 45. Coloro che, essendo stati condannati per la loro mancanza all'udienza, giustificano entro il termine di giorni quindici, successivi all'intimazione della sentenza, l'impossibilità in cui sieno stati di presentarsi, sono dalla Corte esonerati dagli effetti della condanna.

Negl'intervalli fra le sessioni delle Corti di assise, l'istanza medesima potrà essere portata dinanzi alla Corte d'appello, nella sezione degli appelli correzionali, e da essa è giudicata sulla semplice lettura del ricorso e dei relativi documenti. In ambi i casi deve essere sentito il Pubblico Ministero.

Art. 46. Coloro che per tre volte successive sono stati condannati ai termini dell'articolo 44 sono esclusi per un tempo da tre a cinque anni dal diritto di elezione e di eleggibilità politica e amministrativa e da quello di nomina a qualunque pubblico ufficio. La sentenza che pronunzia l'ultima condanna stabilisce la durata di questa esclusione.

TITOLO III.

Disposizioni relative ai dibattimenti avanti le Corti di assise.

Art. 47. Gli articoli 492, 493, 494, 495, 497, 498, 499, ultimo alinea, 502, 512, 513 e 515 del Codice di procedura penale, sono modificati nel modo seguente:

Art. 492. I giurati, ottenuta la parola dal presidente, possono domandare al testimone, al perito e all'accusato tutti gli schiarimenti che credono necessarii allo scoprimento della verità.

Il presidente prima di procedere all'interrogatorio dell'accusato e all'esame dei testimoni e dei periti deve avvertire i giurati di questa facoltà che la legge loro accorda.

Art. 493. Dopo l'esame dei testimoni e dei periti, hanno luogo l'arringa della parte civile, la requisitoria del Pubblico Ministero e l'arringa dei difensori dell'accusato.

Terminate le difese, il presidente interroga i giurati se intendono fare qualche domanda all'accusato, ai testimoni e ai periti, o chiedere qualche spiegazione.

Quindi il presidente dà lettura delle questioni, alle quali i giurati sono chiamati a rispondere.

Art. 494. Il presidente deve porre le questioni prima sul fatto principale e in seguito sulle circostanze aggravanti, in conformità della sentenza di rinvio, o dell'atto di accusa, o della citazione diretta.

Il presidente deve parimente proporre le questioni sui fatti che ai termini di legge scusano la imputabilità quante volte ne sia richiesto dalla difesa, e sui fatti che escludono la imputabilità, sia che vengano dedotti dalla difesa, sia che emergano dal dibattimento.

Art. 495. La questione sul fatto principale è posta colla formola seguente:

« L'accusato *N. N.* è egli colpevole di avere » *(si indicheranno il fatto o i fatti che formano* » *il soggetto dell'accusa e che costituiscono gli ele-* » *menti materiali e morali del reato imputato,* » *senza dar loro alcuna denominazione giu-* » *ridica).* »

Le questioni sulle circostanze aggravanti e scusanti sono proposte colla formola seguente:

« L'accusato ha commesso il fatto o i fatti di » cui nella questione principale colla circo- » stanza, ecc. *(si indicheranno i fatti che costi-* » *tuiscono la circostanza aggravante o scusante* » *ai termini di legge).* »

Occorrendo invece di proporre ai giurati questioni intorno a fatti che escludono la imputabilità, esse verranno formolate nel modo e nell'ordine che appresso:

« 1° Siete convinti che l'accusato *N. N.* abbia » *(si indicheranno il fatto o fatti che formano il* » *soggetto dell'accusa).* »

E quindi nel caso di risposta affermativa:

« 2° Siete convinti che l'accusato abbia agito » *(si indicheranno le circostanze che ai termini di* » *legge escludono la imputabilità).* »

Le questioni sono disposte nell'ordine in cui debbono essere decise e con indicazione della dipendenza dell'una dall'altra.

Può il presidente, dove i risultati del dibattimento lo mostrino opportuno, proporre anzitutto ai giurati la questione sulla esistenza del fatto in genere.

Art. 497. Il presidente avverte i giurati che, se essi a maggioranza di voti ritengono che esistano a favore di uno o più accusati circostanze attenuanti, debbono dichiararlo in questi termini:

« Vi sono circostanze attenuanti a favore dell'accusato *N. N.* »

Le parti hanno diritto di chiedere che le questioni sieno poste in modo diverso da quello nel quale sono state formolate dal presidente.

Se il presidente non accoglie le istanze delle parti, la Corte delibera ai termini dell'art. 281, numero 4.

Art. 498. Stabilite definitivamente le questioni, il presidente dichiara chiuso il dibattimento; indi riassume brevemente la discussione, spiega le questioni, fa notare ai giurati le principali ragioni addotte contro e in favore dell'accusato; rammenta loro i doveri che sono chiamati ad adempiere e le pene stabilite contro que' giurati che tradiscono il loro dovere; e rimette al capo dei giurati le questioni dopo averle sottoscritte e fatte sottoscrivere dal cancelliere.

Fatto in seguito ritirare l'accusato dalla sala di udienza, legge ai giurati la seguente dichiarazione:

« La legge non chiede, ecc. » (*Come all'articolo* 498 *attuale*).

« I giurati mancano al principale loro dovere se, nel formare la loro dichiarazione, considerano le conseguenze penali che la medesima potrà avere per l'accusato. »

Tale istruzione, ecc.

Per i reati di stampa, ecc.

« La legge non domanda, ecc. » (*Come nel detto articolo* 498).

Il presidente legge inoltre ai giurati e, occorrendo, spiega le disposizioni degli articoli 502, 503 e 504.

Art. 499, *ultimo alinea*. Neppure al presidente delle Assise è permesso di entrare nella camera delle deliberazioni dei giurati. Qualora questi avessero bisogno di schiarimenti o di documenti dei quali si fosse data lettura al dibattimento, ne faranno richiesta al presidente, il quale in tutti i casi li darà loro alla presenza della Corte, del Pubblico Ministero, dei difensori dell'accusato e della parte civile.

Art. 502. Il capo dei giurati legge ad essi una ad una le questioni proposte dal presidente, e quindi si procede distintamente sopra ciascuna di esse a votazione segreta nell'ordine in cui sono state proposte.

Terminata la votazione sulle questioni proposte dal presidente, il capo dei giurati pone in deliberazione se vi siano circostanze attenuanti.

Art. 512. Se i giurati hanno dichiarato l'accusato non colpevole o non convinto, od hanno risposto affermativamente alla questione sopra la circostanza che esclude la imputabilità, o hanno negato la esistenza del fatto in genere, il presidente, ecc. (*Il resto come nell'articolo attuale del Codice di procedura penale.*)

Art. 513. Se i giurati hanno dichiarato l'accusato colpevole rispondendo affermativamente alla questione sul fatto principale, e hanno risposto negativamente alla questione relativa ai fatti che escludono la imputabilità, il Pubblico Ministero, ecc. (*Il resto come nell'articolo attuale.*)

Art. 515. La Corte, se il fatto di cui l'accusato è stato dichiarato colpevole o convinto, ecc. (*Il resto come nell'articolo attuale.*)

Art. 48. Qualunque persona, dopo l'estrazione a sorte dei giurati per una sessione, prima o durante il corso di un dibattimento abbia sollecitato direttamente, o per interposte persone, un giurato per ottenere il suo voto in favore o in pregiudizio di un imputato, sarà punita con la pena del carcere estensibile da sei mesi a due anni.

Se vi siano intervenute promesse, offerte di rimunerazioni, intimidazioni, o minacce, o artifizi colpevoli, la pena potrà essere accresciuta sino a cinque anni di carcere.

Le pene stabilite di sopra saranno aumentate di un grado quando il reato sia commesso da un pubblico funzionario con abuso della sua autorità.

Il giurato, che abbia accettato le offerte, o promesso il suo voto, incorre nelle stesse pene accresciute di un grado, salvo le maggiori pene stabilite nei casi di condanna o assolutoria.

Art. 49. È vietata la pubblicazione per mezzo della stampa degli atti della procedura scritta, delle sentenze e degli atti di accusa, e dei rendiconti o riassunti di dibattimenti dei giudizi penali, prima che sia pronunciata la sentenza definitiva.

È vietata del pari la pubblicazione col mezzo della stampa del nome dei giurati, e dei giudici del dritto e dei voti individuali così degli uni, come degli altri.

La trasgressione agli enunciati divieti è punita con multa da lire cento a cinquecento, oltre la soppressione dello stampato.

Art. 50. Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare con decreto Reale una nuova circoscrizione delle Corti di assise, e le disposizioni necessarie per l'attuazione della presente legge.

Art. 51. Il giurì, composto ai termini dei titoli I e II della presente legge, comincierà a funzionare il 1° gennaio 1875, e da quel giorno saranno del pari applicabili le disposizioni contenute nel titolo III.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 giugno 1874.

VITTORIO EMANUELE.

P. O. VIGLIANI.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 12 febbraio 1871, n. 65 (Serie 2ª);

Sulla proposta del Ministro delle Finanze,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. L'Ufficio delle successioni in Bergamo è soppresso, ed i servizi al medesimo affidati sono demandati all'Ufficio del registro per gli atti civili in detta città.

Art. 2. L'Ufficio degli atti giudiziari in Bergamo, ora sedente nella città alta, è trasportato nella città bassa.

Art. 3. Il Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto, che avrà effetto col 1° luglio 1874.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1874.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Vista la legge 3 febbraio 1871, n. 33;

Vista la legge 19 giugno 1873, n. 1402;

Visto il Nostro decreto del dì 11 luglio 1873, n. 1461;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico È espropriata per causa di utilità pubblica e per servizio del Governo la casa già appartenente alla Congregazione dell'Oratorio di S. Maria in Vallicella dei PP. Filippini in Roma, compresa nella mappa del Rione VI isola 4, n. 29, e posta in angolo sulle vie del Governo Vecchio ai numeri civici 130 al 133 e della Chiesa Nuova ai numeri 4 all'8.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1874.

VITTORIO EMANUELE.

S. SPAVENTA.

IL PREFETTO

della provincia di Roma

Visto il decreto Reale 8 corrente mese col quale è espropriata per causa di utilità pubblica e per servizio del Governo la casa già appartenente al convento di S. Maria in Vallicella dei PP. Filippini, posta in angolo sulle vie del Governo Vecchio, dal n. 130 al 133, e della Chiesa Nuova, ai numeri 4 all'8;

Visto il disposto dell'articolo 7 della legge 3 febbraio 1871, n. 33;

In virtù delle facoltà accordategli da S. E. il Ministro dei Lavori Pubblici con decreto del 14 novembre 1872,

Notifica

a chiunque possa avervi interesse per gli effetti ed a norma delle prescrizioni degli articoli 52 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sull'espropriazione per causa di utilità pubblica che la rendita che a norma del succitato articolo 7 della legge 3 febbraio 1871, si offre in corrispettivo del fondo espropriato, è di annue lire quattromilacinquecentottantatrè centesimi trentacinque.

Roma, 11 giugno 1874.

Per il Prefetto F. MARCUCCI.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª pubblicazione)

Si è dichiarato che i seguenti certificati del consolidato 5 0[0, iscritti sui registri di questa Direzione generale, cioè:

N. 48275 della rendita di lire 10 in capo di Palazzo cav. Luigi del fu Giovanni e

N. 48276 della rendita di lire 10 in capo di Palazzo Ermenegildo del fu Giovanni, furono così intestati per errore occorso nelle indicazioni date dal richiedente all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentre dovevano invece intestarsi a Palazzo Luigi ed Ermenegildo del fu Costantino.

Ai termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avere interesse a tali rendite, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni di sorta, si farà luogo alla chiesta rettifica.

Firenze, addì 22 maggio 1874.

Per il Direttore Generale
CIAMPOLILLO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

2ª pubblicazione per rettifica d'intestazione.

Si è dichiarato che la iscrizione del Prestito Lombardo-Veneto di creazione 16 aprile 1850 n. 2, dell'annua rendita di lire 259 20, al nome di Riboldi Antonia maritata Allievi fu Carlo di Milano, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Riboldi Antonia maritata Allevi fu Luigi di Milano, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Firenze, il 28 maggio 1874.

Per il Direttore Generale
CIAMPOLILLO.

PARTE NON UFFICIALE

NOTIZIE VARIE

Il *Corriere del Lario* di Como reca le seguenti notizie relative ai lavori di Monte Olimpino (ferrovia Como-Chiasso):

Nel mese di maggio testè decorso i lavori proseguirono colla solita alacrità, ed infatti il numero degli operai addetti ai medesimi fu di oltre trecentotrenta in media giornaliera. Forse, durante il passato mese di maggio, i lavori della galleria potevano essere spinti più calorosamente, ma se ciò non avvenne non puossi imputarlo ad alcuno. La circostanza del nuovo appalto conchiuso dalla Direzione generale dell'Alta Italia fu la causa d'un certo rallentamento che non avrassi più a lamentare ora che la nuova impresa ha assunto la esecuzione dei lavori. Infatti sappiamo che essa ha già ordinato la immediata costruzione di buone macchine a vapore, da applicarsi alla estrazione dei materiali, al movimento delle pompe ed alla ventilazione dei pozzi, e non dubitiamo che sotto l'impulso d'una volontà unica e ferma i lavori progrediranno d'ora innanzi con quella massima rapidità che è possibile e desiderabile. Siamo lieti d'annunciare eziandio che gli studi di dettaglio per il tronco Como-Camerlata e per la stazione sono oramai ultimati, e che vennero anche stipulati molti contratti per la cessione dei terreni da occuparsi.

— Il 5 giugno corrente, scrive la *Gazzetta Ticinese* di Lugano, il Consiglio federale ha approvato il 17° rapporto mensile sullo stato della costruzione del tunnel del Gottardo alla fine di aprile 1874. Secondo lo stesso, lo stato della galleria di direzione del tunnel ai due imbocchi era di metri 1696 6 (progresso dalla fine di marzo metri 110). Lo stato dell'ampliamento alle due estremità era di metri 1196 (progresso dalla fine di marzo metri 38). Il numero degli operai impiegati al tunnel durante il mese di aprile era in media di 1696.

DIARIO

Il Comitato giuridico del Consiglio federale germanico, nella seduta del 9 giugno, ha approvato i progetti della Commissione imperiale sul metodo con cui deve essere compilato il Codice civile dell'impero, e deliberò che per la compilazione del Codice si abbia a nominare una Commissione di undici membri in luogo di nove. I membri della Commissione dovranno essere nominati dal *plenum* del Consiglio federale. Quest'ultimo terrà fra pochi giorni una seduta plenaria, nella quale si dovrà deliberare sulla introduzione del matrimonio civile in tutto l'impero germanico.

L'Assemblea nazionale francese ha ripresa il giorno 8 la discussione, o piuttosto ha cominciata la seconda deliberazione sul progetto di legge relativo all'elettorato municipale.

Dopo una lunga discussione, che occupò tutta quanta la seduta, essa adottò, con 382 voti contro 279 sopra 661 votanti, l'articolo 1° del progetto, a termini del quale, in ciascun comune, una Commissione composta del sindaco, di un delegato dell'amministrazione designato dal prefetto e da un delegato scelto

dal Consiglio municipale, dovrà essere redatta una lista elettorale relativa alle elezioni municipali. Nei comuni che saranno stati divisi in sezioni elettorali, la lista verrà redatta in ciascuna sezione da una Commissione composta del sindaco o aggiunto o di un consigliere municipale nell'ordine del quadro, di un delegato dell'amministrazione designato dal prefetto e da un delegato scelto dal Consiglio municipale.

Il voto di questo primo articolo fu preceduto da una ecatombe di emendamenti. Il seguito della discussione venne rinviato alla seduta successiva.

L'estrema destra tenne un'adunanza il 6 corrente, presieduta dal signor de La Bouillerie.

La riunione, che era quasi al completo, si occupò anzitutto di questioni generali.

Il programma-manifesto del centro destro fu vivamente discusso ed i membri presenti, pure affermando le loro intenzioni concilianti, hanno risoluto di non associarvisi.

Due dei membri della riunione sono stati incaricati di recarsi presso il ministero per fargli parte dei benevoli sentimenti che animano l'estrema destra e per affermare di nuovo la sua ferma intenzione di opporsi ad ogni progetto costituzionale.

I deputati che costituiscono il gruppo dell'appello al popolo si sono riuniti anch'essi il giorno 8 per deliberare sulla condotta che devono tenere nella discussione sull'elettorato municipale e della legge elettorale politica.

Essi convennero che nel corso della discussione dell'una e dell'altra legge, il presidente dell'unione dell'appello al popolo, barone Eschasseriaux, prenderà la parola e spiegherà alla Assemblea le ragioni per le quali i bonapartisti si tengono impegnati a non votare alcuna disposizione la quale possa introdurre restrizioni al suffragio universale.

La sinistra repubblicana si riunì il giorno 7 corrente, sotto la presidenza del sig. Duclerc. Esso rinnovò a tutti i presenti la raccomandazione di essere esatti alle sedute degli uffici, delle Commissioni e dell'Assemblea.

Fatti recenti di negligenza giustificavano questa raccomandazione.

La riunione si occupò quindi lungamente della dichiarazione del centro destro. Gli oratori furono unanimi nel congratularsi dell'effetto prodotto da quella persistente e formale affermazione della repubblica e della necessità di un pronto appello alla nazione colle elezioni generali.

La riunione fissò per la sera di sabato la sua prossima seduta.

Abbiamo ieri accennato ai commenti che la stampa francese muove intorno a quel paragrafo del programma del centro sinistro che concerne il diritto di revisione.

Ora il *Journal des Débats* pubblica in proposito le seguenti spiegazioni: « Si discorre molto del dibattimento che ha preceduto, per parte del centro sinistro, la adozione del paragrafo relativo al diritto di revisione delle leggi costituzionali.

« Ecco, secondo le nostre informazioni, quel che è avvenuto. In seguito ad una domanda di spiegazioni dei signori Paolo Morin e Schérer, il signor Casimiro Périer ha dichiarato, nella seduta nella quale fu approvato il programma, che nessun equivoco doveva sussistere. Egli protestò di non essere un repubblicano di diritto divino e che la forma repubblicana non è, per avviso suo, superiore alla volontà nazionale. Si potrà dunque, secondo lui, rivedere la costituzione e, se la si rivede, procedere a questa revisione senza limite di sostanza e di forma. Gli altri membri dell'adunanza hanno accettata questa maniera di vedere e non hanno adottato il programma che dopo questa spiegazione. »

La *France* giudica che sulla base dei due programmi del centro destro e del centro sinistro, un vero uomo di Stato dovrebbe saper trovare il punto di contatto che li unisce e far prevalere l'accordo pratico di cui ciascuno di essi contiene il germe.

« Si esaminino i due programmi, scrive il foglio parigino, si esaminino finchè si vuole, si volgano e si capovolgano, chi dice *settennato impersonale* dice repubblica per sette anni. Chi dice repubblica col diritto di revisione, dice repubblica che può non durare al di là di un tale periodo qualora essa non dia alla Francia il riposo e la prosperità dei quali ha bisogno. Il settennato impersonale del centro destro e la repubblica del centro sinistro si toccano adunque sul terreno pratico. Se ad onta di ciò l'unione non si compie, ciò vorrebbe significare che in Francia non esiste più spirito politico. In tal caso non rimane altro all'Assemblea se non che sciogliersi ed abbandonarci di nuovo sul terreno dell'ignoto. »

La seconda Camera degli Stati Generali dei Paesi Bassi, nella seduta dell'8 giugno, ha discusso l'interpellanza dell'ammiraglio Fabius sugli affari di Accin. La Camera respinse una mozione di ringraziamento al generale Verspyck, il quale, come è noto, diede la sua demissione perchè non era d'accordo col generale van Swieten sulle ulteriori operazioni. Sul principio della discussione il ministro delle colonie aveva dichiarato che il governo non aveva ancora preso alcuna decisione sulle nuove istruzioni da inviarsi al comandante in capo.

Il governo spagnuolo ha inviato ai suoi rappresentanti all'estero una circolare, colla quale si dichiara essere desiderio della Spagna di conseguire la conferma ufficiale dei rapporti amichevoli che già esistono colle potenze estere. Il ministro spagnuolo degli esteri dice che le potenze si indurranno facilmente a questa determinazione riflettendo che i pericoli onde può essere minacciata la Spagna sono comuni a tutto il mondo civile.

Quindi la circolare soggiunge:

« Il governo, anzitutto, procura di ristabilire l'ordine interno e di farla finita colle turbolenze che agitano il paese. Non si presenta alle potenze estere con pretensioni di nessuna maniera; ma è d'avviso che l'opera sua, diretta al fine di ristabilire la pace pubblica in una nazione così profondamente turbata, di rialzare i principii d'autorità scossi da strane debolezze, e di reprimere nel tempo stesso i deliramenti dell'anarchia e la cieca ostinazione dell'assolutismo, debba essere giudicata come opera importante, la quale non può rimanere isolata entro i nostri confini, ma deve anche al di là essere secondo il suo valore apprezzata.

« L'affinità degli interessi e le nobili simpatie che il nostro intento promuoverà, senza dubbio coopereranno a quest'uopo, come pure l'apprezzamento della salutare influenza che il felice successo de' nostri sforzi eserciterebbe in ogni luogo. Il gabinetto spagnuolo è convinto che vedrà effettuati i suoi patriottici intendimenti, e che potrà proteggere gli alti interessi politici e sociali che sono affidati alle sue cure. Esso crede che la nazione spagnuola, nell'uscire da una situazione eccezionale e transitoria, ritroverà l'ordine morale e materiale posto su basi salde, e allora potrà, nel pieno godimento delle istituzioni rappresentative, esprimere liberamente, senza pressione veruna, e in tutta la loro schiettezza, i suoi veri sentimenti, e potrà manifestare la sua volontà sovrana. »

Il ministro conchiude incaricando i rappresentanti spagnuoli di dare lettura della circolare ai ministri delle varie potenze, e anche di lasciarne copia ai medesimi se la desiderano.

Senato del Regno.

Il Senato del Regno nella sua seduta di ieri ha continuata e condotta a termine la discussione del progetto di legge per modificazioni alla tassa sui redditi di ricchezza mobile. All'articolo 11 del progetto medesimo ebbero la parola i senatori Tabarrini, Sineo, Cambray-Digny, il relatore della Commissione senatore Pallieri ed il Ministro delle Finanze. Il Senato approvò poi un progetto di legge relativo alla Cassa Militare, intorno al quale ragionarono i senatori Menabrea e Trombetta, il relatore senatore Pastore ed il Ministro della Guerra.

Senza discussione il Senato approvò poi i seguenti altri progetti di legge:

1. Modificazioni alla legge 28 luglio 1861, n. 132, sui pesi e misure;

2. Convenzione postale addizionale colla Francia;

3. Maggiore spesa occorrente al compimento della ferrovia Asciano-Grosseto, al servizio di obbligazioni ed al pagamento d'imposta di ricchezza mobile;

4. Convalidazione di decreti Reali di prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste dell'anno 1873;

5. Autorizzazione della spesa di L. 210,000 occorrente per gli adattamenti alle due case in Pera e Therapia ad uso di residenza della Legazione italiana, e per l'acquisto di due casette di legno attigue alle medesime;

6. Dichiarazione di pubblica utilità delle opere di ampliamento e di riordinamento della piazza del municipio in Napoli, con contributo dei proprietarii di case che si avvantaggiano di tale opera;

7. Norme circa la contabilità del Fondo per il culto;

8. Approvazione di una convenzione per la concessione di due tratti di strada ferrata dalla Tremezzina a Porlezza e da Luino a Fornasette.

Da ultimo, il Senato cominciò la discussione del progetto di legge per l'approvazione del bilancio definitivo di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno 1874.

I primi sei progetti approvati vennero anche posti in votazione ed adottati per squittinio segreto.

CAPITANERIA DI PORTO
DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI CAGLIARI

Avviso.

Il giorno 11 maggio 1874 fu rinvenuto nelle acque di Calasetta un canotto-zattera in buono stato, pitturato in nero, della lunghezza di metri 4,25, larghezza metri 1,50, perisiato lire 30.

Diffidasi chiunque possa avervi diritto a comprovarne, senza ritardo, la proprietà.

Cagliari, 1° giugno 1874.

Il Capitano di Porto
B. Alagna.

AMMINISTRAZIONE DEL LOTTO PUBBLICO
DIREZIONE COMPARTIMENTALE DI NAPOLI

Avviso di concorso.

È aperto il concorso a tutto il dì 20 giugno 1874 alla nomina di ricevitore del lotto al banco n. 81 nel comune di Napoli, provincia di Napoli, con l'aggio lordo medio annuale di lire 5472 60.

Gli aspiranti alla detta nomina faranno pervenire a questa Direzione l'occorrente istanza in carta da bollo, corredata dai documenti comprovanti i requisiti voluti dall'articolo 135 del regolamento approvato con R. decreto 24 giugno 1870, n. 5736, nonchè i titoli accennati nel successivo articolo 136, modificato col R. decreto 5 marzo 1874 n. 1843, qualora ne fossero provvisti.

Nell'istanza sarà dichiarato di uniformarsi alle condizioni tutte prescritte nel mentovato regolamento sul lotto.

Napoli, addì 31 maggio 1874.

Il Direttore Compartimentale
G. Millo.

AMMINISTRAZIONE DEL LOTTO PUBBLICO
DIREZIONE COMPARTIMENTALE DI NAPOLI

Avviso di concorso.

È aperto il concorso a tutto il dì 20 giugno 1874 alla nomina di ricevitore del lotto al banco n. 33 nel comune di Napoli, provincia di Napoli, con l'aggio lordo medio annuale di lire 7610 78.

Gli aspiranti alla detta nomina faranno pervenire a questa Direzione l'occorrente istanza in carta da bollo, corredata dai documenti comprovanti i requisiti voluti dall'articolo 135 del regolamento approvato con R. decreto 24 giugno 1870, n. 5736, nonchè i titoli accennati nel successivo articolo 136, modificato col R. decreto 5 marzo 1874 n. 1843, qualora ne fossero provvisti.

Nell'istanza sarà dichiarato di uniformarsi alle condizioni tutte prescritte nel mentovato regolamento sul lotto.

Napoli, addì 31 maggio 1874.

Il Direttore Compartimentale
G. Millo.

Dispacci elettrici privati
(AGENZIA STEFANI)

SANTANDER, 9. — L'esercito carlista, forte di 25 battaglioni con 12 cannoni, occupa la linea d'Estella.

PARIGI, 11. — Il maresciallo Mac-Mahon ricevette ieri l'ambasciatore del Giappone che venne a trattare alcuni affari d'interesse commerciale. L'ambasciatore era accompagnato dal console francese di Nagasaki.

LONDRA, 11. — Il *Times* ha da Berlino in data del 10:

La Serbia e la Rumenia hanno informato confidenzialmente alcune potenze che l'accordo conchiuso fra i due principati è destinato a proteggere la loro attuale posizione internazionale contro i progetti della Turchia.

VIENNA, 11. — Dietro domanda di parecchi governi, il Congresso internazionale di Vienna per le misure da prendersi contro le epidemie si riunirà il 1° luglio, invece del 15 giugno.

LONDRA, 11. — Lesseps scrisse al *Times* una lettera rettificativa, in data del 9 giugno, la quale dice:

1° Che egli non minacciò mai di chiudere il canale, ma soltanto dichiarò che resisterà contro la violazione del contratto, in virtù del quale i capitalisti francesi eseguirono quell'impresa.

2° Che nè la Compagnia, nè il Kedive furono chiamati dalla Commissione internazionale del tonnellaggio; che la Commissione non ebbe il pensiero di convertire la sua proposta in un atto di violenta intimazione, nè intendeva di prendere colla forza possesso del Canale, ma che ciò è da attribuirsi alla sola diplomazia inglese, la quale agì sotto la responsabilità della Porta.

3° Che non si trattò mai da parte della Compagnia di stabilire lungo il Canale una specie di gendarmeria indipendente dalla autorità locale.

La lettera conchiude dicendo: « Allorchè questi errori saranno rettificati, noi potremo intenderci. »

Lesseps annunzia finalmente il suo prossimo arrivo a Londra, per rispondere all'invito fattogli dalla Società geografica.

CAGLIARI, 11. — La squadra francese partì oggi per Tunisi donde, salvo contrordine, dopo dodici giorni si dirigerà per un'altra destinazione.

PARIGI, 11. — Il *Moniteur* dice che la Porta ordinò che d'ora in poi le cause dinanzi ai tribunali civili debbano trattarsi in lingua turca invece della francese. Tutto il corpo diplomatico protestò contro questa innovazione.

PARIGI, 11. — Schoelcher e Testelin si recarono oggi all'ufficio del *Pays*, in nome di Clemenceau, ex sindaco di Montmartre, delegato dai repubblicani, per chiedere una riparazione colle armi del violento articolo pubblicato ieri dal *Pays* contro i repubblicani. Cassagnac era assente quando si presentarono i testimoni. Egli fece sapere che pubblicherà domani alcuni suoi apprezzamenti.

PARIGI, 11. — Oggi alla stazione, mentre i deputati partivano per Versailles, avvennero nuovi disordini. La presenza di Gambetta diede l'occasione a grida di: *Viva la repubblica*, alle quali fu risposto con fischi Furono dati alcuni spintoni Un deputato radicale fu momentaneamente arrestato.

VERSAILLES, 11. — Continua la discussione della legge elettorale municipale.

Un emendamento di Luciano Brun, dell'estrema destra, tendente a facilitare l'iscrizione nelle liste elettorali dei padri di famiglia e delle persone che pagano le imposte dirette, è respinto con 397 voti contro 288.

Un emendamento di Meaux, della destra, che impone l'obbligo di 3 anni di domicilio per gli elettori nati fuori del comune, è pure respinto.

Un emendamento di Ferry, della sinistra, che propone soltanto 6 mesi di domicilio, è rinviato alla Commissione.

Baze, questore, interroga il ministro dell'interno sugli incidenti avvenuti alla stazione di S. Lazzaro.

Il ministro dell'interno risponde che ricevette finora informazioni contraddittorie e che il solo fatto officialmente constatato è l'arresto di un deputato, il quale fu messo subito in libertà. Il ministro soggiunge che il governo farà un'inchiesta e che due cose avvennero egualmente deplorabili, cioè da una parte un abuso della pubblica forza e dall'altra una ribellione contro le persone incaricate di difendere l'ordine pubblico.

Baze si dichiarò soddisfatto.

La seduta è levata.

PARIGI, 11. — Questa sera avvenne un nuovo incidente alla stazione, mentre i deputati ritornavano da Versailles.

Il conte di Sainte Croix diede a Gambetta un colpo di bastone, che fu parato dal deputato Ordinaire. L'aggressore fu arrestato.

Borsa di Parigi — 11 *giugno*.

	10	11
Rendita francese 3 0/0	59 87	59 85
Id. id. 5 0/0	94 60	94 55
Banca di Francia	3755 —	3755 —
Rendita italiana 5 0/0	67 40	67 65
Id. id.	— —	— —
Ferrovie Lombarde	313 —	313 —
Obbligaz. Tabacchi	497 50	— —
Ferrovie Vitt. Em. 1863	194 50	196 —
Id. Romane	70 —	68 75
Obbligazioni Romane	178 —	178 50
Azioni Tabacchi	812 —	— —
Cambio sopra Londra, a vista	25 20 1/2	25 20 1/2
Cambio sull'Italia	9 1/4	9 1/4
Consolidati inglesi	92 3/4	92 11/16

Borsa di Londra — 11 *giugno*.

Consolidato inglese	da 92 5/8	a 92 3/4
Rendita italiana	» 66 7/8	» 67 —
Turco	» 46 1/4	» 46 3/8
Spagnuolo	18 1/2	— —
Egiziano (1868)	da 79 3/4	a 80 1/4

Borsa di Berlino — 11 *giugno*.

	10	11
Austriache	190 1/2	191 1/2
Lombarde	83 7/8	84 1/4
Mobiliare	129 5/8	130 3/4
Rendita italiana	65 1/2	65 3/4
Banca Franco-Italiana	— —	— —
Rendita turca 5 0/0 (1865)	45 —	45 1/2

Borsa di Vienna — 11 *giugno*.

	10	11
Mobiliare	217 75	220 —
Lombarde	139 75	139 75
Banca Anglo-Austriaca	[illegible]	[illegible]
Austriache	317 50	321 50
Banca Nazionale	987 —	989 —
Napoleoni d'oro	8 94	8 95
Cambio su Parigi	44 25	44 30
Cambio su Londra	111 65	111 80
Rendita austriaca	74 50	74 65
Id. id. in carta	69 30	69 50
Banca Italo-Austriaca	— —	— —
Rendita italiana 5 0/0	-	— —

Borsa di Firenze — 11 *giugno*.

Rend. ital. 5 0/0	72 —	nominale
Id. id. (god. 1° luglio 73	— —	
Napoleoni d'oro	22 02	contanti
Londra 3 mesi	27 51	»
Francia, a vista	110 25	»
Prestito Nazionale	64 75	»
Azioni Tabacchi	885 —	nominale
Obbligazioni Tabacchi	— —	
Azioni della Banca Naz. (nuove)	2140 —	fine mese
Ferrovie Meridionali	380 1/2	»
Obbligazioni id.	212 —	nominale
Banca Toscana	1450 —	»
Credito Mobiliare	822 —	fine mese
Banca Italo-Germanica	232 —	nominale
Banca Generale	410	»

Fermissima.

MINISTERO DELLA MARINA
Ufficio centrale meteorologico

Firenze, 11 giugno 1874, ore 15 25.

Il barometro è sceso di 3 mm. in media, tranne che in Piemonte ove è stazionario. Il cielo è generalmente sereno e dominano venti deboli di ovest. Mare calmo. Ieri e iersera furonvi temporali a Moncalieri e Venezia. Le pressioni sono diminuite anche in Austria, pioggia a Praga. Tempo bello o leggermente turbato.

OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO
Addì 11 giugno 1874.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.	*Osservazioni diverse*
Barometro	764 1	763 0	761 6	761 2	(Dalle 9 pom. del giorno prec. alle 9 pom. del corrente)
Termometro esterno (centigrado)	23 0	31 6	31 5	24 0	TERMOMETRO Massimo = 32 3 C. = 25 8 R.
Umidità relativa	59	30	33	53	Minimo = 18 9 C. = 15 1 R.
Umidità assoluta	12 30	10 27	11 29	11 69	
Anemoscopio	N. 2	SO. 7	O. 16	S. 2	Magneti. Stretto e fuor d'ora il bifilare, largo il verticale.
Stato del cielo	10. belliss.	10. belliss.	10. belliss.	10. belliss.	

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA
del dì 12 giugno 1874.

VALORI	GODIMENTO	Valore nominale	CONTANTI		FINE CORRENTE		FINE PROSSIMO		Nominale
			LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	
Rendita Italiana 5 0/0	2 semest. 74	—	71 82	71 77	—	—	—	—	—
Detta detta 3 0/0	1 aprile 74	—	—	—	—	—	—	—	—
Prestito Nazionale	»	—	—	—	—	—	—	—	—
Detto piccoli pezzi	»	—	—	—	—	—	—	—	—
Detto stallonato	»	—	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	»		—	—	—	—	—	—	—
Certificati sul Tesoro 5 0/0	2 trimest. 74	537 50	—	—	—	—	—	—	520 »
Detti Emiss. 1860-64	1 aprile 74	—	73 40	73 35	—	—	—	—	—
Prestito Romano, Blount	»	—	72 40	72 25	—	—	—	—	—
Detto Rothschild	1 giugno 74	—	71 70	71 65	—	—	—	—	—
Banca Nazionale Italiana	1 genn. 74	1000	—	—	—	—	—	—	—
Banca Romana	»	1000	1470 »	1469 »	—	—	—	—	—
Banca Nazionale Toscana	»	1000	—	—	—	—	—	—	—
Banca Generale	»	500	411 »	410 »	411 »	410 »	—	—	—
Banca Italo-Germanica	»	500	—	—	—	—	—	—	232 »
Banca Austro-Italiana	»	500	—	—	—	—	—	—	—
Banca Industriale e Commerciale	»	250	—	—	—	—	—	—	—
Azioni Tabacchi	»	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette 6 0/0	1 ottob. 73	500	—	—	—	—	—	—	—
Strade Ferrate Romane	1 ottob. 65	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette	—	500	—	—	—	—	—	—	—
SS. FF. Meridionali	—	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni delle SS.FF. Meridionali	—	500	—	—	—	—	—	—	—
Buoni Merid. 6 0/0 (oro)		500	—	—	—	—	—	—	—
Società Romana delle Miniere di ferro	—	537 50	—	—	—	—	—	—	—
Società Anglo-Rom. per l'illuminazione a gas	1 semest. 74	500	360 »	—	—	—	—	—	—
Gas di Civitavecchia	1 genn. 74	500	—	—	—	—	—	—	—
Pio Ostiense	—	430	—	—	—	—	—	—	—
Credito Immobiliare	—	500	—	—	—	—	—	—	—
Compagnia Fondiaria Italiana	—	250	—	—	—	—	—	—	—
Credito Mobiliare It.	—	500	—	—	—	—	—	—	—

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DANARO	Nominale
Ancona	30	—	—	—
Bologna	30	—	—	—
Firenze	30	—	—	—
Genova	30	—	—	—
Livorno	30	—	—	—
Milano	30	—	—	—
Napoli	30	—	—	—
Venezia	30	—	—	—
Parigi	90	—	—	—
Marsiglia	90	109 25	109 15	—
Lione	90	—	—	—
Londra	90	27 55	27 50	—
Augusta	90	—	—	—
Vienna	90	—	—	—
Trieste	90	—	—	—
Oro, pezzi da 20 franchi		22 13	22 07	—
Sconto di Banca 5 p. 0/0				

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti del 5 0/0: 1° sem. 1874 74, 73 97 1/2 contanti; 74 05, 07 1/2, 74, 73 97, 95, 92 1/2 fine.

Il Sindaco: A. PIERI.

Il Deputato di Borsa: P. LUIGIONI.

VENDITA GIUDIZIALE.

(1ª *pubblicazione*)

Nella sala del tribunale civile di Roma, seconda sezione, nella pubblica udienza del giorno 20 luglio 1874 verrà proceduto per mezzo di pubblico incanto ad istanza di S. E. il signor principe D. Alessandro Torlonia alla vendita giudiziale dei seguenti stabili espropriati a carico del signor Luigi Maraschi Mastricola e situati in Subiaco e suo territorio: il primo prezzo d'incanto sarà la cifra apposta ad ogni fondo risultante dalla giudiziale perizia come meglio in appresso:

Fondi urbani in Subiaco.

1. Casa di abitazione di un solo piano al vicolo delle Monache, al civico numero 43, lire 3225.
2. Bottega al piano terreno di detto casamento, sull'angolo della via delle Monache, lire 1125.
3. Due altre botteghe che sieguono, distinte coi numeri 14 e 15, lire 1687 50.
4. Bottega col n. 16, lire 500.
5. Bottega simile, n. 1, lire 375.
6. Vano al pianterreno, vicolo Capo de' Gelsi, civico n. 35, lire 437 50.
7. Vano a pianterreno, nella suddetta via, n. 39, [illegible]
8. Casamento in via [illegible] numero 10, lire 1343 75.

Fondi rustici.

1. Terreno alberato, vitato, seminativo, in contrada Piscirello o Ponte murato, ritenuto dal debitore col patto di ricompra a favore del signor Pepe, lire 819 75.
2. Terreno alberato, vitato e seminativo, ritenuto dal debitore col patto di ricompera a favore di Scorzi Giovanni, in contrada Ponte murato o Mezzagatta, lire 134 37.
3. Terreno alberato, seminativo in contrada li Condotti, libera proprietà del Mastricola, lire 721.
4. Terreno pascolivo, alberato, vitato, ecc., ritenuto in enfiteusi da Refrigeri Andrea, lire 426.
5. Terreno alberato, vitato, seminativo, ritenuto in enfiteusi perpetua da Cosimi Pietro, lire 460, contrada Condotti.
6. Terreno alberato, vitato, seminativo, ritenuto in enfiteusi perpetua da Lanciotti Annunziata, lire 887, detta contrada.
7. Terreno alberato, vitato, seminativo, in contrada Leincona dei Colli, ritenuto in enfiteusi perpetua da Refrigeri Benedetto Luigi, lire 668.
8. Terreno alberato, vitato in contrada Pozzo di S. Giovanni, valutato L. 470.
9. Terreno alberato, vitato, seminativo nella stessa contrada, ritenuto in enfiteusi perpetua da Tassetti Antonio, L. 380.
10. Terreno simile, ritenuto in enfiteusi perpetua da Refrigeri Pietro, in contrada Nocchitella, lire 181.
11. Terreno simile, contrada Piano Maggiore, ritenuto in enfiteusi perpetua da Lanciotti Vincenzo, lire 1890.
12. Terreno simile in contrada Nocchitella e Bosco, ritenuto in enfiteusi perpetua da Segatori Domenico, lire 950.
13. Idem nella medesima contrada, ritenuto in enfiteusi perpetua da Segatori Matteo, lire 1145.
14. Idem nella detta contrada, ritenuto in enfiteusi perpetua da Segatori Biagio, lire 500.
15. Terreno simile in contrada Nocchietta, ritenuto in enfiteusi perpetua da Segatori Biagio, lire 418.
16. Idem in detta contrada, ritenuto in enfiteusi perpetua da Carletti Domenico, lire 400.
17. Idem nella suddetta contrada, valutato lire 90.
18. Idem nella suddetta contrada, ritenuto in enfiteusi perpetua da Segatori Matteo, lire 75.
19. Idem come sopra, ritenuto in enfiteusi da Capitani Francesco ed altri, lire 140.
20. Terreno come sopra, ritenuto in enfiteusi perpetua da Luciani Giovanni, lire 1685.
21. Idem come sopra nella suddetta contrada, di libera proprietà del direttario, lire 180.
22. Idem nella suddetta contrada, ritenuto in enfiteusi perpetua da Projetti Domenico, lire 400.
23. Terreno pascolivo, olivato in contrada Terretta de Galli, ritenuto in enfiteusi perpetua da Zaccaria Domenico ed Antonio, lire 450.
24. Idem seminativo, olivato, vitato nella suddetta contrada, ritenuto in enfiteusi perpetua da Segatori Biagio e Nicola, lire 340.
25. Idem nella detta contrada, ritenuto in enfiteusi perpetua da Scifoni Benedetto, lire 640.
26. Idem alberato, vitato, seminativo, contrada suddetta, ritenuto in enfiteusi perpetua da Martinori Vincenzo, lire 500.
27. Idem in contrada Colleaffamato e S. Nicola, ritenuto in enfiteusi perpetua da Orlandi Arcangelo e Felice lire 640.
28. Idem in contrada Sattiano o San Nicola, ritenuto in enfiteusi da Trombetta Giuseppe, lire 780.
29. Idem in contrada Nocchitella, ritenuto in enfiteusi perpetua da Orlandi Pietro, lire 420.
30. Idem posto come sopra, ritenuto in enfiteusi perpetua da Lanciotti Giuseppe, lire 115.
31. Idem in contrada Valle Chiapponte, ritenuto in enfiteusi perpetua da Pansoni Antonio, lire 170.
32. Idem in contrada Colle Gentiluomini, ritenuto in enfiteusi perpetua dal suddetto Pansoni, lire 104.
33. Idem in contrada Potriglio, ritenuto in enfiteusi perpetua da Mancini Giuseppe, lire 540.
34. Idem in contrada S. Nicola, ritenuto in enfiteusi perpetua da Trombetta Giuseppe, lire 276.
35. Idem in contrada Tipano, ritenuto in enfiteusi perpetua da Mancini Giovanni, lire 360.
36. Idem detta contrada, ritenuto in enfiteusi perpetua da Pannunzi Angelo, lire 500.
37. Idem come sopra, ritenuto in enfiteusi perpetua da Consalvi Michelangelo, lire 238.
38. Idem in contrada Montoro, ritenuto in enfiteusi perpetua da Di Pasquali Domenico, lire 480.
39. Idem nella detta contrada, ritenuto in enfiteusi perpetua da Tossetti Luigi, lire 1578.
40. Idem in contrada Scorciati o Marciano, ritenuto in enfiteusi perpetua da Orlandi Antonio, lire 840.
41. Idem in contrada Tullano, ritenuto in enfiteusi perpetua da Pannunzi Domenico, lire 260.
42. Idem contrada Camarele, ritenuto in enfiteusi perpetua da Lupi Luigi, lire 200.
43. Idem in detta contrada, ritenuto in enfiteusi perpetua da Luciani Antonio, lire 520.
44. Idem come sopra, ritenuto in enfiteusi perpetua dal suddetto Luciani, lire 845.
45. Idem nella suddetta contrada, ritenuto in enfiteusi perpetua da De Angelis Leonardo, lire 780.
46. Idem posto come sopra, ritenuto in enfiteusi dal suddetto De Angelis, lire 280.
47. Idem nella stessa contrada, ritenuto in enfiteusi perpetua da Torelli Domenico, lire 480.
48. Idem in detta contrada, ritenuto in enfiteusi perpetua da Shraga Carmine, lire 428.
49. Idem libera proprietà del Mastricola, in contrada Fruttabonda, lire 1270.
50. Altro di libera proprietà del Mastricola, in detta contrada, lire 321.
51. Idem in contrada Costa Fallano, ritenuto in enfiteusi perpetua da Orlandi Pasquale, lire 200.
52. Idem in contrada Montera, ritenuto in enfiteusi perpetua dal suddetto Orlandi, lire 300.
53. Idem in contrada Montoro, ritenuto in enfiteusi perpetua dal suddetto Orlandi, lire 540.
54. Casa colonica in contrada Montoro, ritenuta come sopra dal suddetto Orlandi, lire 40.
55. Terreno alberato, vitato, olivato in contrada Montoro, ritenuto in enfiteusi da Orlandi Ross, lire 215.
56. Terreno seminativo posto come sopra, ritenuto in enfiteusi perpetua da Micozzi Pasquale.

I suddetti beni verranno venduti in due distinti lotti e l'incanto si aprirà sul prezzo stabilito dal perito, cioè di lire 9131 25 per i fondi urbani, e lire 29,330 58 per i fondi rustici, oltre le altre condizioni descritte nel bando.

PAOLO BONOMI
3420 usciere del trib. civ. di Roma.

Estratto per nomina di perito.

Giuseppe Colonna, cessionario Bruscagli di Bagnaja, ha fatto istanza in data di oggi al signor presidente del tribunale civile di Viterbo per la nomina di un perito, onde proceda alla stima dei seguenti fondi rustici ed urbani dei quali si va a promuovere la vendita a danno dei singoli debitori qui sotto descritti, in base dell'atto di precetto dell'usciere Paparozzi del 23 febbraio 1874, trascritto all'officio delle ipoteche di Viterbo il 30 marzo 1874.

A danno di Francesco Mutarelli, domiciliato in Bagnaja:

1. Vigna posta nel territorio di Bagnaja, contrada Pianporcaro, distinta in catasto col n. 461, confinante Duri Andrea, Moltoni don Giovanni, stradello, ecc.
2. Terreno castagnato domestico vignato e pascolivo nel detto territorio, contrada [illegible], ai numeri 1006, 1007, 1008, 1009, confinante Desideri don Filippo, eredità Guglielmini e stradello, ecc.
3. Terreno castagnato domestico, nel detto territorio, contrada Piagge, al numero 1346, confinante Rossi Mª Agostina vedova Cencioni, Desideri don Filippo e fratelli Matteini, ecc.
4. Orto asciutto, nella porzione spettante ad esso Francesco Mutarelli nel detto territorio o terra di Bagnaja, via Licet, ai numeri 148, 149, confini via Licet, Mercati Lorenzo, Bellatreccia Mattia, ecc.

A danno di Antonino Bovani, domiciliato a Chia:

1. Una casa posta in Chia, nella via Poggio della Fontana, al n. di mappa 1960, composta di un vano terreno e di due vani al primo piano, conf. da tre lati coll'area pubblica, e da un lato coi beni Capagni Biagio, ecc.
2. Cantina posta in Chia, nella via suddetta, incavata sotto l'area pubblica, al n. di mappa 1962, confinante Camilli Stefano, area pubblica, salvi, ecc.

A danno di Francesco Romoli, domiciliato in Chia:

1. Terreno nel territorio di Chia, vocabolo S. Giovenale, ai numeri di mappa 362, 363, castagnato domestico responsivo al quarto al Principe Borghesi, confinante Orsini Caterina, Virgili Lauro, strada e rupe, ecc.
2. Terreno seminativo nel medesimo territorio, vocabolo Pianale, ai numeri 1042, 1401, responsivo al quarto come sopra, conf. Bologna Giovanni e Maria, Morelli Giovanni, la strada da due lati.
3. Terreno seminativo nel suddetto territorio, vocabolo le Prata, al n. 1410, responsivo come sopra, confinante Martini Vincenzo, Leonori Assunta, Paris Maria e strada, ecc.
4. Casa posta in Chia, via di S. Rocco, al n. di mappa 1709, conf. strada, area pubblica, grotta di Orsini Caterina in Bologna.

Viterbo, 11 giugno 1874.

3422 L. MORRECCHI proc.

ESTRATTO DI BANDO.

(2ª *pubblicazione*)

In virtù di sentenza del 10 novembre 1873 del Regio tribunale civile di Frosinone, e della successiva ordinanza del signor presidente datata 18 maggio 1874, nel giorno tredici luglio 1874 innanzi il detto tribunale avrà luogo l'incanto dei fondi qui appresso descritti, alle condizioni notate, oppignorati ad istanza del reverendo Capitolo della Basilica cattedrale in Alatri a carico dei signori Norberto, Luigi e Gio. Antonio Turriziani.

Descrizione dei fondi.

I.

Casa posta in Frosinone in contrada Corso Vittorio Emanuele, già Borgo San Biagio, mappa sezione urbana num. 797, confinante colla strada principale del Borgo e Corso, Gennaro Pagliara e Francesco Antonio Merluzzi, e segnata coi numeri civici 58 e 106; è composta di tre piani oltre di due ambienti terranei, non compreso quello col numero civico 105. Ciascun piano è composto di tre stanze, ossia due stanze e l'ingresso, e gravata dell'annuo canone di scudi 1 80, pari a lire 9 67 500, a favore dei signori Campagiorni, del valore di lire 2866 50, come alla perizia in atti del perito Bacchetti Cesare di Roma.

II.

Terreno seminativo, alberato, vitato, in contrada Cisterna, segnato in mappa sezione 6ª coi numeri 1130, 1131 e 1245, della superficie di tavole 9 e cent. 40, pari ad are 94, confinante con Giuseppe Ceccarelli, eredi di Sebastiano De Santis e strada, del valore di lire 1338 50, come alla detta perizia.

Condizioni della vendita.

1° La vendita si farà in due distinti lotti, e l'incanto sarà aperto sul prezzo di stima;

2° I fondi saranno venduti con tutti i diritti, oneri reali e servitù attive e passive, se e come furono posseduti dai debitori espropriandi;

3° Il deliberamento avrà luogo a favore dell'ultimo e miglior offerente;

4° Tutte le tasse ordinarie e straordinarie ed altri oneri reali riflettenti gli stessi fondi saranno a carico del compratore dal giorno della deliberazione definitiva;

5° Sono pure a carico del compratore le spese della sentenza di vendita, della tassa di registro e trascrizione di essa sentenza, e dovrà anticipare le altre spese ordinarie del giudizio, salvo a prelevarle sul prezzo della vendita;

6° Il compratore entrerà a sue spese nel materiale possesso dei beni espropriati dopo la definitiva deliberazione;

7° Sarà obbligato il compratore a rispettare gli eventuali affitti in corso a norma degli articoli 1597 e 1598 Codice civile e 687 Codice di procedura civile.

Nessuno sarà ammesso ad offrire all'asta se prima non avrà depositato in questa cancelleria una somma corrispondente al decimo del prezzo pel quale si apre l'incanto.

Dovrà inoltre avere depositato nella cancelleria stessa la somma di lire 350 se intende aspirare al lotto 1° e lire 300 pel lotto secondo.

Si avvertono tutti i creditori inscritti di depositare nella cancelleria le loro domande di collocazione motivate e i documenti giustificativi nel termine di trenta giorni dalla notificazione del bando allo effetto della graduazione e che alle operazioni relative venne delegato il signor giudice avvocato Antonio Piredda.

Dalla cancelleria del tribunale di Frosinone, li 27 maggio 1874.

Il cancelliere Festa Campanile.

Registrato in cancelleria con marca da registrazione da L. 1 20 annullata.

Per copia conforme

Frosinone, 28 maggio 1874

Il cancelliere,
3368 FESTA CAMPANILE.

DECRETO. 3203

(2ª *pubblicazione*)

Si rende noto per tutti gli effetti di ragione e di legge, che il R. tribunale civile di Ravenna nel giorno 14 marzo 1874 ha emanato il seguente decreto:

" Dichiara che Luigi Bonafè del fu Apollinare Bonafè, nato e domiciliato in Ravenna, ed ora residente in Macerata, quale ispettore provinciale delle imposte dirette e catasto, è l'unico erede intestato del defunto Massimiliano Buscajoli, e che in tale qualità è ad esso dovuta la restituzione del deposito eseguito a titolo di cauzione dal medesimo Massimiliano Buscajoli a garanzia del suo impiego di magazziniere delle privative in Bologna (de' sali e tabacchi) con la polizza rilasciata dalla Cassa dei depositi e prestiti, avente il n. 3911, in lira diecimila (L. 10,000), e in data 31 dicembre 1867. "

Roma, 30 maggio 1874.

AVV. CARLO AGRESTINI.

DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE DI GENOVA

AVVISO D'ASTA.

Si fa noto che stante la deserzione del primo incanto, nel giorno 15 giugno volgente, alle ore una pomeridiana, si procederà ad un secondo pubblico incanto a partiti segreti, presso la Direzione suddetta, salita San Matteo, num. 23, piano secondo, avanti il signor direttore, per l'appalto seguente:

Indicazione dei magazzini pei quali le provviste devono servire	Grano da provvedere		Num. dei lotti	Quantità per cadun lotto	Rate di consegna	Somma per cauzione di cadun lotto	TEMPO UTILE PER LE CONSEGNE
	Qualità	Quantità totale in quintali		*Quintali*			
GENOVA	Nostrale	2000	20	100	3	300	La consegna della prima rata dovrà effettuarsi entro 10 giorni a partire da quello successivo alla data dell'avviso d'approvazione del contratto. Le altre due rate si dovranno egualmente consegnare in 10 giorni, coll'intervallo però di 10 giorni dopo l'ultimo del tempo utile tra una consegna e l'altra.

Il frumento dovrà essere del raccolto dell'annata 1873, del peso netto non minore di chilogrammi 75 per ogni ettolitro e della qualità conforme al campione esistente in questa Direzione.

Le condizioni d'appalto sono basate sui capitoli generali e speciali, approvati dal Ministero della Guerra, i quali sono visibili presso questa Direzione ed in tutte le altre di Commissariato militare.

Gli accorrenti all'asta potranno fare offerte per uno o più lotti a loro piacimento.

Gli aspiranti all'impresa per essere ammessi dovranno consegnare alla Direzione di Commissariato predetto la ricevuta comprovante il deposito provvisorio fatto nella Cassa dei depositi e prestiti, o nelle Tesorerie provinciali.

Tali depositi verranno, pei deliberatari, convertiti in cauzione definitiva secondo le vigenti prescrizioni, e gli altri saranno restituiti tosto chiusi gli incanti.

Venendo i depositi fatti, come segue generalmente, in cartelle del Debito Pubblico, siffatti titoli saranno ricevuti per il sole valore legale di Borsa della giornata antecedente a quella in cui verranno depositati.

I partiti degli offerenti dovranno essere incondizionati e presentati in carta bollata da lire una, ed in piego suggellato.

È facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare le loro offerte a qualunque Direzione o Sezione di Commissariato militare. Di tali offerte però sarà tenuto conto solo quando arrivino alla Direzione appaltante prima dell'apertura dell'asta e sieno corredate dalla ricevuta dell'effettuato deposito provvisorio.

Il deliberamento dei lotti d'impresa seguirà a favore di colui che nella propria offerta segreta avrà proposto un prezzo maggiormente inferiore, o pari almeno a quello segnato nella scheda segreta del Ministero.

In questo secondo incanto si farà luogo al deliberamento ancorchè una sola sia l'offerta presentata, purchè risulti accettabile.

Nell'interesse del servizio, venne ridotto a cinque giorni il tempo utile (fatali) per presentare offerte di ribasso non inferiore al ventesimo, decorribili dalle ore due pomeridiane del giorno del deliberamento.

Le spese tutte di pubblicazioni, di affissioni, di inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, ed in quella della Provincia, di avvisi d'asta, di carta bollata, di copia, di diritti di cancelleria per la stipulazione dei contratti, nonchè la relativa tassa di registro sono a carico del deliberatario.

Genova, addì 8 giugno 1874.

Per detta Direzione
Il Capitano Commissario: LAMBERTI-BOCCONI.

3426

N. 69.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DELLE STRADE FERRATE

Avviso d'Asta.

Il simultaneo incanto tenutosi l'8 giugno corrente essendo riuscito deserto, si addiverrà alle ore 10 antimeridiane di giovedì 25 giugno corrente, in una delle sale di questo Ministero, dinanzi il direttore generale delle strade ferrate, e presso la Regia prefettura di Reggio di Calabria, avanti il prefetto, simultaneamente ad una second'asta, col metodo dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento, pello

Appalto dei lavori di terra, di muratura e diversi altri accessori occorrenti al ristabilimento definitivo del tronco Bianconuovo-Assi (linea Reggio-Assi) delle ferrovie Calabro-Sicule, della lunghezza di chilometri 59, *per la presunta somma, soggetta a ribasso d'asta, di lire* 1,268,971 33.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno, negli indicati giorno ed ora, presentare, in uno dei suddesignati uffizi, le loro offerte, escluse quelle per persona da dichiararsi, estese su carta bollata (da una lira), debitamente sottoscritte e suggellate. L'impresa sarà quindi deliberata a quello che dalle due aste risulterà il migliore offerente, qualunque sia il numero dei partiti, purchè sia stato superato o raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda ministeriale.

L'impresa resta vincolata alla osservanza dei capitolati d'appalto generale e speciale in data 3 novembre 1873, ammessi dal Consiglio di Stato in sua adunanza delli 4 febbraio 1874, ed appendici al capitolato speciale delli 8 marzo e 15 maggio 1874, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffizi di Roma e Reggio di Calabria.

I lavori dovranno darsi compiuti nel termine di mesi ventiquattro a decorrere dal giorno in cui verrà intrapresa la relativa consegna.

Gli aspiranti per essere ammessi all'asta dovranno nell'atto della medesima:

1° Presentare i certificati d'idoneità e moralità prescritti dall'art. 2 del capitolato generale;

2° Esibire la ricevuta di una delle Casse di Tesoreria provinciale, dalla quale risulti del fatto deposito interinale di L. 3070 di rendita in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato.

La cauzione definitiva è di L. 8300 di rendita in cartelle come sopra.

Il termine utile per presentare, in uno dei suddesignati uffizi, offerte di ribasso sul prezzo deliberato, non inferiori al ventesimo, resta stabilito a giorni otto successivi alla data del relativo avviso di seguito deliberamento il quale sarà pubblicato in Roma e Reggio di Calabria.

Il deliberatario dovrà, nel termine di giorni otto successivi all'aggiudicazione, stipulare il relativo contratto.

Le spese tutte inerenti all'appalto e quelle di registro sono a carico dell'appaltatore.

Roma, 10 giugno 1874.

Per detto Ministero

3408 A. VERARDI, Caposezione.

GENIO MILITARE - DIREZIONE DI ROMA

Avviso di deliberamento d'appalto.

A termine dell'art. 98 del regolamento 4 settembre 1870 si notifica che l'appalto di cui nell'avviso d'asta del 20 maggio p. p.,

Rialzamento del secondo piano del braccio principale della caserma S. Francesco a Ripa in Roma, per l'ammontare di L. 39,000,

è stato in incanto d'oggi deliberato mediante il ribasso di L. 0 75 per 100.

Epperciò il pubblico è diffidato che il termine utile, ossia li fatali per presentare le offerte di ribasso, non minore del ventesimo, scadono alle ore 10 a. m. del giorno 26 corrente mese.

Chiunque in conseguenza intenda fare la suindicata diminuzione del ventesimo, deve all'atto della presentazione della relativa offerta accompagnarla col deposito prescritto dal succitato avviso d'asta.

L'offerta può essere presentata all'uffizio della Direzione suddetta dalle ore 8 alle 11 antimeridiane e dalle 2 alle 5 pomeridiane.

Dato in Roma, li 10 giugno 1874.

Per la Direzione
Il Segretario: BAGLIONI.

3416

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Avviso d'Asta.

Si deduce a pubblica conoscenza che nel secondo incanto seguito presso il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio nel giorno 10 di giugno 1874, per l'appalto de' lavori, opere e somministrazioni occorrenti alla costruzione di una parte del primo piano sopra il nuovo magazzino dell'Economato Generale, nella parte interna del palazzo ove ha sede il Ministero medesimo, in conformità dell'avviso d'asta del 4 giugno 1874 inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno successivo, N. 133, sulla base di lire diecimila cinquecentoquarantaquattro, venne l'appalto stesso provvisoriamente aggiudicato col ribasso del 5 e 20 per 100.

Che ai termini dell'articolo 98 del regolamento sulla contabilità dello Stato e dello avviso d'asta precitato, il termine utile per presentare nuove offerte di ribasso non inferiori del ventesimo sul prezzo di aggiudicazione provvisoria sopra citato, scade all'una pomeridiana del giorno 17 dello stesso mese di giugno.

I titoli da presentarsi dai nuovi concorrenti che volessero inoltrare l'offerta del ventesimo sono quelli stessi indicati nel su ripetuto avviso d'asta.

Il capitolato speciale, la perizia, il tipo e la stima de' suddetti lavori sono visibili tutti i giorni nell'ufficio di gabinetto del detto Ministero.

Roma, addì 11 giugno 1874.

Pel Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio
Il Segretario: LEBÈ.

3457

(1ª *pubblicazione*).

L'INTENDENTE DI FINANZA DELLA PROVINCIA DI GENOVA

Rende noto che fu dichiarato lo smarrimento della quitanza rilasciata dalla Dogana principale di Genova, l'11 marzo 1873, n. 3, a favore del signor Saccheri Gio. Battista per la somma di lire centodieci, depositata a garanzia di una bolla a cauzione.

Chiunque avesse rinvenuta la succitata quitanza è invitato a farla pervenire subito a questa Intendenza per essere consegnata alla parte.

Genova, 6 giugno 1874.

3394 *L'Intendente:* BANCHETTI.

ESTRATTO DI DECRETO.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale di Palermo sezione civile feriale con decreto emesso a 9 maggio 1874, visti i certificati e titoli delle infrascrivende rendite, ed i documenti tutti, che constatano il dritto alla successione intestata della sig. Giovanna Cusmano fu Ignazio moglie dell'avvocato sig. Giovanni Barcia fu Giorgio, apertasi in Palermo e fermatasi nei di lei figli Marianna Barcia di Giovanni moglie del sig. Francesco Aristide Battaglia, Giorgio Barcia di Giovanni, Luigi, e Paolo Barcia di Giovanni minori, e Giovanni Barcia fu Giorgio padre, anche nella rappresentanza di Petronilla, Elisabetta, ed Ignazio Barcia altri figli defunti del detto Giovanni e della detta sig. fu Cusmano, e visti gli atti passati tra detti interessati, e l'ultimo dei quali stipulato a 20 aprile 1874 presso not. Girolamo Guarnaschelli Ganci da Palermo coll'intervento dell'avv. sig. Filippo Santosanale curatore speciale di detti minori, ed omologato col detto decreto; prescrisse ed ordinò di tramutarsi e trasferirsi la rendita sul G. L. del Debito Pubblico d'Italia intestata alla signora Giovanna Cusmano fu Ignazio rappresentata da Barcia Giovanni marito e dotatario, domiciliato in Palermo, e risultante cioè, lire 2120 da certificato 5 novembre 1862 di n. 15062, con godimento dal 1° luglio 1862, e lire 5 da certificato 18 marzo 1863 di n. 18354 con godimento dal 1° gennaro 1863, intestandola in quanto a lire 2000 annue a favore di Barcia Marianna di Giovanni rappresentata da Battaglia Francesco Aristide di Giuseppe marito e dotatario, domiciliato in Palermo, col vincolo dotale, e lire 125 a favore del sig. Barcia Giorgio di Giovanni, domiciliato in Palermo, senza alcun vincolo.

È stato altresì disposto ed ordinato col detto decreto di tramutarsi e trasferirsi le rendite dovute pria dal comune di Palermo, ed oggi a carico dello Stato, e rappresentate da due titoli provvisori, l'uno in lire 219 81 emesso a 27 luglio 1865 col num. 1504 a favore di Barcia Giovanni fu Giorgio qual marito e dotatario della signora Cusmano Giovanna fu Ignazio in causa di lodo del 17 giugno 1808 ed altri titoli; ed altro in lire 12 75 emesso a 12 agosto 1867 col num. 2709 a favore di Giovanna Cusmano in Barcia fu Ignazio moglie del sig. Barcia Giovanni, in causa di certificato della cessata Deputazione delle nuove gabelle di Palermo di n. 201, intestandole, cioè, per metà in lire 116 28 a Barcia Luigi di Giovanni minore, e per altra metà in lire 116 28 a Barcia Paolo di Giovanni minore, l'uno e l'altro rappresentati da Barcia Giovanni fu Giorgio, domiciliato in Palermo, padre e legittimo amministratore.

Alla pubblicazione del suddetto decreto si è divenuto ai sensi e per gli effetti degli articoli 89 e seguenti del regolamento per l'Amministrazione del Debito Pubblico approvato col Regio decreto 8 ottobre 1870, n. 5942.

Palermo, 1° giugno 1874.

3330. GAETANO DRAGOTTO proc. legale.

BANDO VENALE.

(2ª *pubblicazione*)

Si fa noto al pubblico che nel giorno 13 del venturo mese di luglio, alle ore 11 antimeridiane, nella sala delle udienze di questo Regio tribunale civile e correzionale di Frosinone, come da ordinanza del signor presidente del giorno 18 maggio 1874;

Ad istanza del signor Eugenio Sabbatini, creditore ammesso al gratuito patrocinio con decreto di questa Commissione del 23 dicembre 1873, domiciliato in Caserta, e per ogni effetto di legge in Frosinone in casa del suo legale procuratore signor Carlo avv. Kambo, in seguito di atto di precetto notificato il 19 novembre 1872 dall'usciere Antonbenedetto Nicola alla debitrice signora Filomena Paolini vedova di Giovanni Sabbatini nella sua qualità di madre tutrice di Cesare, Giuseppe e Clorinda Sabbatini minorenni, residente in Amaseno, trascritto all'uficio delle ipoteche di Frosinone nel giorno 7 febbraio 1873 al volume 5, art. 96, e in adempimento di sentenza di questo tribunale del 24 novembre 1873 (registrata in cancelleria con marca da lire 1 20 annullata), e notificata alla detta signora Filomena Paolini il 18 aprile p. p., per ministero dell'usciere della Regia pretura di Vallecorsa signor Nicola Antonbenedetto, annotata nel suddetto ufficio delle ipoteche di Frosinone nel giorno 6 maggio testè trascorso, come in calce della sentenza sumentovata,

Saranno posti in vendita al pubblico incanto e deliberati al maggior offerente i seguenti beni immobili in quattro distinti lotti:

Descrizione degli stabili.

Primo lotto

Casa posta in Amaseno, in contrada Castello, segnata in mappa coi numeri 427, 430|1ª, 430|2ª, 430|3ª, confinanti coi sigg. Ramella Natale, Capoluogo Carlo, Panicci, Venditti, ecc., composta di tre piani oltre due ambienti terranei. Il primo piano è diviso in due vani, il secondo in due altri, ed il terzo in nove ambienti per uso di abitazione, con ingresso nel primo vano a piano terreno, e soggetta all'annuo tributo di lire 37 50, del valore di lire 4017 11, come dalla perizia del signor Francesco Bonanome.

Secondo lotto.

Terreno seminativo olivato nella contrada Cassimo, di tavole 25 e cent. 34, segnato in mappa alla sezione 3ª, n. 199, confinante strada a due lati, canonicato di Prossedi e oratorio di S. Lorenzo, sito detto terreno nel territorio di Amaseno.

Idem nella medesima contrada e territorio, di tav. 22 56, segnato nella stessa mappa e sezione col n. 199|2 ed avente i medesimi confini di cui sopra.

Idem pascolivo, olivato, in detta contrada o Celma, nel medesimo territorio, di tavole 6 17, segnato in mappa sez. 3ª col n. 218, confinante strada a più lati e Beneficio di S. Anna.

Idem nella stessa contrada, di tavole 5 80, segnato in mappa al n. 218|2, confinante strada, fosso e Beneficio di Sant'Anna.

Valutati nell'assieme lire 5074 67.

Terreno pascolivo, olivato nel territorio di Amaseno, contrada Cassimo, di tav. 4 99, segnato in mappa al n. 254, confinante strada, confraternita del Sagramento ed oratorio dell'Annunziata, del valore di lire 364 33.

Il prezzo dell'intero lotto è di lire 6339 00.

Terzo lotto.

Terreno pascolivo, olivato nel territorio suddetto, in contrada Difesa Moricone, di tavole 2 9, confinante da più lati con la montagna, Pietro e Maria Cipolla, segnato in mappa col n. 1040, del valore di lire 881 57.

Simile nella stessa contrada e territorio, di tavole 7 65, confinante la montagna da più lati, Maria e Pietro Cipolla e D. Stefano De Luca, segnato in mappa col n. ... valutato lire 361 87.

Il prezzo di questo lotto è di lire 1243 44.

Quarto lotto.

Terreno pascolivo alla contrada Longone, di tavole 9 11, segnato in mappa alla sezione 7ª col n. 75, confinante strada, Attilio, Lauretti ed Elisabetta Testa.

Simile in tutto di tavole 6 59 formante un sol corpo col n. 75 di mappa ed avente i medesimi confini. Il valore di questi due appezzamenti che formano un sol corpo è di lire 916 90.

Terreno pascolivo alla stessa contrada di tavole 6 22, segnato in mappa col numero 113, confinante Giuseppe Pesci, Pasquale Stella, valutato, lire 91 69.

Il prezzo di questo lotto è di lire 1008 59.

La vendita si farà in quattro distinti lotti, aprendosi l'incanto:

Quanto al 1° lotto sul prezzo di lire 4017 11.
Quanto al 2° sul prezzo di lire 6339 00.
Quanto al 3° sul prezzo di lire 1243 44.
Quanto al 4° sul prezzo di lire 1008 59.

La delibera sarà effettuata a favore dell'ultimo miglior offerente.

I fondi saranno venduti con tutti i diritti e oneri reali, e con le servità attive e passive sì e come furono posseduti dai debitori espropriandi.

Tutte le tasse ordinarie e straordinarie saranno a carico del compratore dal dì della deliberazione definitiva.

Sono pure a carico del compratore le spese della sentenza di vendita, della tassa di registro e trascrizione di essa sentenza e dovrà anticipare le altre spese ordinarie del giudizio, salvo a prelevarle sul prezzo della vendita.

Il compratore entrerà a sue spese nel materiale possesso dei beni espropriati dopo la deliberazione definitiva.

Rispetterà gli affitti se ve ne siano a norma degli articoli 1597, 1598 del Codice civile, 687 del Codice di procedura civile.

Le offerte non saranno inferiori alle lire venti, ed ogni offerente all'asta dovrà preventivamente depositare nella cancelleria di questo tribunale il decimo del prezzo d'incanto del lotto o dei lotti pei quali voglia offerire, non che la somma di lire quattrocento se intende aspirare al primo lotto, di lire 550 per il lotto secondo, di lire 300 per il lotto terzo, e di lire 200 per il lotto quarto per l'importare approssimativo delle spese d'incanto, della vendita, e relativa trascrizione.

Si avvisa che il tribunale con sentenza del giorno 24 novembre 1873 prefisse ai creditori iscritti il termine di trenta giorni a presentare le loro domande di collocazione motivate e i documenti giustificativi in cancelleria all'effetto della graduazione, e che alle operazioni relative venne delegato il giudice signor Piredda avvocato Antonio.

Dalla cancelleria del tribunale di Frosinone, il 1° giugno 1874.

3339 Il vicecancelliere C. FORTI.

ESTRATTO DI DECRETO.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Milano con decreto del 7 maggio 1874 autorizzò la Direzione del Debito Pubblico del Regno d'Italia ad operare la traslazione in parti eguali a favore dei fratelli Achille e Cesare Drisaldi fu Carlo, residenti in Firenze, e quali unici eredi legittimi della defunta Luigia Drisaldi fu Carlo, nubile, del certificato in data di Milano 24 gennaio 1868 del Debito Pubblico del Regno d'Italia, n. 52084, e di posizione n. 9296, della rendita di lire settanta, intestata a detta Luigia Drisaldi fu Carlo. 3345

DECRETO. 3160

(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile d'Asti, in camera di consiglio, con suo decreto 18 maggio 1874, ritenuto concorrere nei ricorrenti la qualità di eredi del loro padre Ilario Ginella, stabilita dal testamento ed attestazione prodotta, e poterai liberamente esigere il deposito eseguito dal Ginella Ilario fu Antonio, di cui in polizza n. 5987, in data Torino 27 giugno 1870, a titolo di cauzione a favore della provincia di Alessandria, per la manutenzione della strada provinciale da Asti in Acqui, e consistente in sei cartelle al portatore, consolidato 5 per 0|0 italiano, coi numeri 496206 e 1073960, della rendita di lire cento ciascuna; num. 1652 e 1421099, della rendita ciascuna di lire 50; n. 404365, della rendita di lire 25, e n. 254600, della rendita di lire 5; autorizza l'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti a restituire il deposito stesso per una giusta metà ciascuno, coi relativi interessi, alli Giovanni e Luigi fratelli Ginella fu Ilario, intendendosi la medesima esonerata da qualsiasi responsabilità in proposito mediante semplice quietanza dei percipienti.

AVV. GRANDI proc.

AVVISO. 3431

La Corte di appello di Ancona, sezione di Macerata, con decreto 2 giugno 1874 ha pronunziato farsi luogo all'adozione di Corpetti Secondo Casimiro, figlio dei coniugi Giuseppe Corpetti e Corsi Maria, nato a Porto San Giorgio, per parte di Antonini Luigi di Folignano.

DELIBERAZIONE.

(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Lecce deliberando in camera di consiglio sul rapporto del giudice delegato signor Capozzi, uniformemente alle conclusioni del Pubblico Ministero, con suo decreto del 29 aprile 1874 ha accolta la domanda dei signori Vincenzo, Mariuccia, Raffaela e Realino Scurti, tutti di età maggiore, e per lo effetto autorizza la Direzione del Debito Pubblico del Regno d'Italia ad operare il tramutamento in rendita nominativa, o cartelle al portatore ed in parti eguali in favore dei sopranominati Scurti, dei due certificati in rendita iscritta in testa al defunto loro genitore Francesco Scurti di Vincenzo, il primo dell'annua rendita di lire centoventicinque sotto il n. 22650 e segnato al n. 7400 del registro di posizione, e l'altro dell'annua rendita di lire due e centesimi cinquanta, come assegno nominativo sotto il n. 5551, e segnato al n. 7400 del registro di posizione.

Fatto e deliberato nel dì, mese ed anno come sopra.

2971 PRATO vicecancelliere.

ESTRATTO DI BANDO
DI VENDITA GIUDIZIALE.

(1ª *pubblicazione*)

Il sottoscritto cancelliere del tribunale civile e correzionale di Viterbo,

Visti, ecc.,

Rende a pubblica notizia che alla pubblica udienza del 3 agosto 1874, alle ore 11 ant. si procederà alla vendita del sottodescritto stabile esecutato ad istanza del signor canonico don Liberato Leti a danno di Cesarone Maria vedova di Vincenzo Ribaldi, madre tutrice e curatrice di Angela, Luigi, Maria, Luisa, Giovanni, Lorenzo, Serafino e Sante, figli ed eredi del suddetto.

Terzo piano di una casa già spettante al fu Vincenzo Ribaldi, ed ora ai nominati eredi di lui, composta di cinque ambienti, posta in Civita Castellana, via del Duomo, n. 10, contrassegnata al numero 556 sub. 3 della mappa censuaria, confinante coi beni di Giosafat Riccioni, Francesco Poli e Ribaldi Pietro, alle seguenti condizioni:

1. L'incanto sarà aperto sul prezzo di stima elevato dal perito Tarquino nella somma di lire 1949 82;

2. Il fondo sarà venduto con tutti i diritti e con tutte le servità attive e passive al medesimo inerenti, come fu posseduto fino ad ora dai debitori;

3. Non verranno all'incanto ammesse offerte in aumento minori di lire 5;

4. Saranno a carico dell'acquirente tutte le spese della sentenza di vendita, della tassa di registro e trascrizione della sentenza medesima, a termini dell'articolo 684 del Codice di procedura civile.

Il compratore entrerà al possesso a sue spese del fondo acquistato dal giorno in cui la vendita sarà divenuta definitiva, e da quel giorno gli apparterranno le rendite, con obbligo di pagare le contribuzioni e i pesi di ogni specie;

5° Pagherà il prezzo e gli interessi a chi, e come sarà ordinato dal tribunale in moneta legale, e dovrà mantenere le locazioni in corso a termini degli articoli 1597 e 1598 del Codice civile e 687 del Codice di procedura civile;

6 Per tutto ciò che non è previsto dalle suddette condizioni, e non sia in opposizione alle medesime, s'intende che debbano avere effetto le disposizioni del Codice civile sotto il titolo dell'espropriazione forzata, e del Codice di procedura civile sotto quello dell'esecuzione immobiliare, con avvertenza che il compratore il quale non ottempererà alle dette condizioni e disposizioni di legge sarà soggetto alla rivendita del fondo a suo rischio e spese, giusta il disposto nell'articolo 689 del Codice di procedura civile, con avvertenza che qualunque offerente deve avere già depositato in danaro nella cancelleria l'importare delle spese d'incanto, vendita e trascrizione nella stabilita somma di lire 600, che deve aversi depositato in denaro o rendita sul Debito Pubblico dello Stato, valutata a norma dell'articolo 330 del Codice di procedura civile, il decimo del prezzo dell'incanto.

Viterbo, 10 giugno 1874.

3421 Il canc. RAVIGNANI.

Svincolo di malleveria.

(1ª *pubblicazione*)

In seguito al decesso del sig. avvocato Antonio Guelpa, già procuratore capo in Torino, sarà inoltrata domanda per lo svincolo del certificato nominativo 30 settembre 1862, n. 48812, della rendita di L. 500, sottoposta ad ipoteca per la malleveria da esso prestata per l'esercizio da procuratore.

Torino, 8 giugno 1874.

3452 PETTINOTTI ANTONINO caus.

DELIBERAZIONE.

(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Napoli con deliberazione del 21 aprile 1874 in camera di consiglio ha ordinato che la Direzione del Debito Pubblico del Regno d'Italia intesti alla signora Brigida Ambrosino fu Salvatore il certificato di annue L. 110 di rendita, intestata a favore della signora Langiana Maria Teresa fu Domenico, n. 39797, e del registro di posizione n. 9429, per la debita pubblicazione a norma di legge. 3227

ESTRATTO DI SENTENZA.

(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Napoli, con sentenza dell'11 luglio corrente anno, ha disposto quanto segue:

Letta la domanda ed i documenti esibiti;

Ritenute le osservazioni del Pubblico Ministero, ed uniformemente alle sue conclusioni,

Il tribunale, pronunziando in camera di consiglio sul rapporto del giudice delegato, ordina alla Direzione del Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia che tramuti il certificato di annue lire dugentoventi in testa a Teresa Valle fu Gennaro al num. 15954 in tante cartelle al portatore per una egual somma, da rilasciarsi al procuratore Francesco Scotti di Uccio, onde a norma dello istrumento di divisione del 29 marzo 1873 le divida per lire 60 di rendita al signor Ferdinando Zelis e per L. 40 a ciascuno dei signori Cesare Panzini, Nicola Infusini, Enrico Ruggiero e Raffaele Ferrajolo. 3189

REGIA PREFETTURA DI ROMA

MINISTERO DELL'INTERNO

Lavori di riparazione al carcere di Santa Balbina per lire 9908

AVVISO DI MIGLIORIA.

Nell'incanto tenutosi oggi in questa prefettura pei lavori suindicati si ebbe il ribasso dell'uno e mezzo per cento sulla somma delle lire 9908.

Si rammenta al pubblico che il termine utile per presentare un ulteriore ribasso scade alle ore 12 meridiane del 26 giugno corrente.

Gli offerenti ribasso dovranno ottemperare a tutte le condizioni dette nell'avviso d'asta delli 23 maggio u. s.

Roma, 10 giugno 1874.

Per l'Ufficio di Prefettura
C. avv. PIANI.

3442

IMPRESA DELL'ESQUILINO

Per insufficienza del numero delle azioni depositate non avendo avuto luogo l'assemblea generale ordinaria convocata pel 26 p. p. maggio, i signori azionisti sono nuovamente convocati in assemblea pel giorno di martedì 16 corrente giugno, a termini dell'art. 23 dello statuto sociale, nella sede della Società in Genova, via Carlo Felice, presso la Banca Italiana di Costruzione, alle tre dopo mezzogiorno

Ordine del giorno:

1° Relazione del Consiglio di amministrazione.
2° Approvazione del bilancio sociale al 31 decembre 1873.
3° Nomina e sostituzione de' consiglieri estratti.

Roma, 8 giugno 1874.

3350 Il Consiglio d'Amministrazione.

CAMERANO NATALE gerente. | ROMA — Tip. EREDI BOTTA Via de' Lucchesi, 4.